COESIONE ITALIA 21-27
GIOVANI, DONNE E LAVORO

Cofinanziato dall'Unione europea

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Indicatori EQAVET e accreditamento: un confronto per la qualità della formazione professionale in Italia

Analisi della normativa regionale

Novembre 2026

INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Testo a cura di *Daniela Carlini*

Autori: *Daniela Carlini* (pagg. 40-83), *Laura Evangelista* (pagg. 2-39)

Elaborazione grafica copertina, editing grafico e impaginazione: *Valentina Orienti*

Testo chiuso a giugno 2026

Pubblicato a novembre 2026

Sommario

Introduzione 2

Provincia autonoma di Bolzano 3

Provincia autonoma di Trento 7

Regione Abruzzo 11

Regione Basilicata 16

Regione Calabria 20

Regione Campania 24

Regione Emilia-Romagna 28

Regione Friuli Venezia Giulia 32

Regione Lazio 36

Regione Liguria 40

Regione Lombardia 44

Regione Marche 48

Regione Molise 52

Regione Piemonte 55

Regione Puglia 59

Regione Sardegna 63

Regione Sicilia 66

Regione Toscana 69

Regione Umbria 73

Regione Valle d'Aosta 77

Regione Veneto 81

Introduzione

Il presente repertorio analitico costituisce la base documentale del volume *Accreditamento e qualità della formazione professionale in Italia - Evidenze dai sistemi regionali nel confronto con EQAVET*.

Le schede relative alle 19 regioni e alle due province autonome documentano la ricognizione normativa sulla quale si fonda l'analisi comparativa sviluppata nel volume richiamato. La loro presentazione in un testo autonomamente consultabile consente di mantenere accessibile il dettaglio di ciascun sistema territoriale e di dedicare il volume principale alla lettura trasversale dei risultati.

Le schede ricostruiscono, per ciascun territorio, il quadro dei provvedimenti esaminati e descrivono i requisiti previsti dai dispositivi di accreditamento degli organismi formativi. La ricognizione fa riferimento ai dispositivi di accreditamento e alle relative disposizioni attuative vigenti al 31 dicembre 2025, data assunta anche nel volume come riferimento comune per il confronto tra i territori.

L'esposizione segue una struttura comune, articolata secondo le dimensioni della qualità considerate nella ricerca. Questa scelta rende più agevole individuare sia gli elementi ricorrenti nei diversi sistemi sia le soluzioni adottate dalle singole amministrazioni, che potrebbero risultare meno visibili in una sintesi nazionale. I riferimenti normativi e la descrizione dei requisiti permettono inoltre al lettore di risalire alle evidenze documentali su cui si fondano le classificazioni proposte nel volume.

Il confronto è stato costruito mettendo in relazione i requisiti di accreditamento con gli indicatori EQAVET selezionati per la loro pertinenza rispetto alle responsabilità degli organismi erogatori. Si tratta di strumenti che operano a livelli differenti: gli indicatori europei sostengono l'osservazione e il miglioramento della qualità dell'istruzione e formazione professionale, mentre i dispositivi territoriali stabiliscono le condizioni alle quali gli organismi possono accedere al sistema dell'offerta formativa pubblica e permanervi. Le schede non presuppongono quindi una corrispondenza diretta tra ciascun requisito e la misura prevista dall'indicatore europeo. Evidenziano, piuttosto, le prescrizioni che possono presidiare una medesima dimensione della qualità, precisando come tale presidio sia formulato nei diversi contesti.

Questa impostazione consente di distinguere, per esempio, la previsione di una figura incaricata dell'analisi dei fabbisogni dalla disponibilità di evidenze sull'effettivo utilizzo dei risultati di tale analisi; allo stesso modo, distingue l'obbligo di rilevare un esito formativo dalla produzione di dati comparabili o dal loro impiego per migliorare i percorsi. La presenza di una prescrizione nel dispositivo documenta una scelta regolativa, ma non dimostra di per sé che il requisito sia applicato dagli organismi, verificato sistematicamente dalle amministrazioni o né misura gli effetti che è in grado di produrre per il miglioramento della qualità.

Il repertorio va pertanto letto come una ricostruzione dei sistemi di accreditamento sul piano documentale e regolativo. Non offre una valutazione delle pratiche dei singoli organismi né degli effetti delle politiche regionali. Il suo contributo consiste nel rendere consultabile la base informativa del confronto e nel mostrare attraverso quali requisiti le diverse amministrazioni affrontano questioni comuni, quali la qualificazione delle risorse professionali, il monitoraggio degli esiti, l'attenzione alle categorie vulnerabili e il raccordo con i fabbisogni del territorio. Su questa base, il volume discute convergenze, differenze e possibili ambiti di sviluppo, distinguendo le evidenze ricavate dai dispositivi dalle questioni che richiedono ulteriori indagini sulla loro attuazione.

Provincia autonoma di Bolzano

Nella provincia autonoma di Bolzano la normativa per l'accreditamento degli organismi formativi riguarda solo la formazione ed è collegata alla programmazione europea FSE+. Il disciplinare, approvato nel 2016, e tuttora vigente, prevede una macrotipologia unica che, di fatto, ricomprende la formazione superiore, la formazione continua e le utenze speciali. Di contro, la formazione per l'obbligo di istruzione/diritto dovere è attribuita dallo Statuto e dalle leggi provinciali ai Centri di Formazione della provincia autonoma.

Il sistema informativo per la gestione del processo di accreditamento è connesso con altri sistemi garantendo il dialogo fra l'accreditamento e le informazioni relative alle attività finanziate dal FSE+.

Nella tabella seguente (tabella 1) si mostra il prospetto della normativa vigente.

Tabella 1 Normativa vigente per l'accreditamento nella provincia autonoma di Bolzano

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Provinciale n. 301 del 22 marzo 2016	Disposizioni in materia di accreditamento FSE
Decreto del Direttore dell'Ufficio FSE n. 22404 del 14 novembre 2017	Guida per l'accreditamento FSE con requisiti, procedura amministrativa e check list

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa** Il soggetto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (o versione più recente) nell'area Istruzione o EFQM (European Foundation for Quality Management) Recognised for Excellence, può richiedere la 'semplificazione' per i requisiti di volta in volta indicati. Per gli elementi riconosciuti in 'semplificazione' dall'Ufficio FSE+, non sono svolte le verifiche periodiche per la permanenza dei requisiti di accreditamento.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa** Il soggetto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (o versione più recente) nell'area Istruzione o EFQM (European Foundation for Quality Management) Recognised for Excellence, può richiedere la 'semplificazione' per i requisiti di volta in volta indicati. Per gli elementi riconosciuti in 'semplificazione' dall'Ufficio FSE+, non sono svolte le verifiche periodiche per la permanenza dei requisiti di accreditamento.
c)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 72. L'accreditamento non riguarda i corsi riconosciuti, in quanto questi non sono previsti nella PA di Bolzano.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore** Il dispositivo stabilisce l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane a presidio delle funzioni di processo (direzione, gestione economica-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione) attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta per almeno ventiquattro ore l'anno, per le quali è richiesto di allegare gli attestati di partecipazione a copertura del monte ore richiesto.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali:**	
	La normativa prevedere la rilevazione del: - tasso di abbandono, calcolato con il rapporto tra il numero di partecipanti formati (sommati al numero di partecipanti rientrati in un altro percorso formativo e al numero dei partecipanti che hanno abbandonato ma hanno trovato occupazione) e il numero dei partecipanti avviati; il valore soglia è 0,75. - tasso di successo formativo, calcolato con il rapporto tra il numero dei partecipanti formati e il numero dei partecipanti avviati; il valore soglia è 0,75.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e I criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Il dispositivo prevede la rilevazione del livello di occupazione, calcolato come numero dei destinatari che dichiarano di essere occupati a sei mesi dalla fine del corso (sommato al numero dei partecipanti rientrati nel sistema scolastico universitario) diviso per il numero dei partecipanti formati. Il valore soglia è 0,3.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** È richiesta la rilevazione del livello di occupazione coerente che è calcolato con il rapporto tra il numero di destinatari che a sei mesi dalla conclusione del corso dichiarano di svolgere attività coerente con il corso frequentato e il numero di destinatari che a sei mesi dalla conclusione del corso dichiarano di essere occupati. Il valore soglia è 0,4.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Nel dispositivo sono richiesti: - il livello di soddisfazione per i destinatari che è calcolato facendo la media dei punteggi di gradimento di ogni destinatario per corso (questionario predisposto dall'Ufficio FSE); - il livello di soddisfazione dei collaboratori (docenti e tutor) che è calcolato facendo la media dei punteggi ottenuti nel questionario di gradimento sottoposto ad ogni collaboratore per corso e poi calcolando la media aritmetica tra i corsi presi in considerazione (questionario appositamente predisposto dall'Ente); - il livello di soddisfazione per le aziende è calcolato facendo la media dei punteggi ottenuti nel questionario di gradimento sottoposto ad ogni azienda per corso e poi calcolando la media aritmetica tra i corsi presi in considerazione (questionario appositamente predisposto dall'Ente). Le soglie minime richieste per tutti e tre i livelli di soddisfazione sono: valutazione positiva non inferiore al 70% dei destinatari; valutazione positiva non inferiore al 70% per gli operatori del progetto (progettista, docenti, tutor ecc.); valutazione positiva non inferiore al 70% per le aziende.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili:**	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili. All'interno del Criterio E relativo alle Relazioni con il territorio, il dispositivo considera fondamentali i rapporti con coloro che svolgono funzioni sociali quali ASL, associazioni del Terzo settore, consulte per le pari opportunità, tutela e protezione dei disabili e delle fasce deboli della popolazione.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** Nel sistema di accreditamento provinciale è prevista la funzione di responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono titolo di studio ed esperienza lavorativa, declinati in alternativa: a) Diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; b) Diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni d'esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; e) dieci anni di esperienza in attività di analisi dei fabbisogni; f) competenze professionali certificate coerenti con le attività di analisi dei fabbisogni. Per questa funzione è inoltre richiesto un rapporto di impiego o una collaborazione con l'organismo in accreditamento, nelle forme consentite dalla legge, con rapporto di lavoro continuativo. L'attività di analisi dei fabbisogni prevede procedure strutturate per la rilevazione sia di dati quantitativi sia qualitativi, nonché indagini e ricerche finalizzate all'individuazione delle esigenze del target di riferimento. Un ulteriore elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E, Relazioni con il territorio, che prevede relazioni con soggetti del contesto socioeconomico-produttivo (imprese, associazioni dei lavoratori, associazioni datoriali, organismi bilaterali, associazioni di volontariato, terzo settore).

Provincia autonoma di Trento

Il sistema di accreditamento della provincia autonoma di Trento viene periodicamente aggiornato in relazione ai periodi di programmazione FSE; l'ultima fase di revisione è collegata pertanto all'avvio della programmazione 2021-27.

Il dispositivo prevede una macrotipologia unica che riguarda la formazione superiore, la formazione continua e le utenze speciali; la formazione per l'obbligo di istruzione/diritto dovere è invece disciplinata dalle normative provinciali che regolamentano la definizione dei piani di studio provinciali relativi al secondo ciclo di istruzione e formazione.nÈ previsto un accreditamento semplificato per i corsi autorizzati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tutte le altre tipologie di corsi autofinanziati sono disciplinati da normative di settore.

Nella tabella seguente (tabella 2) viene fornita la normativa vigente.

Tabella 2 Normativa vigente per l'accreditamento nella provincia autonoma di Trento

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Provinciale n. 1820 del 18 luglio 2008	Approvazione dei requisiti per l'accreditamento FSE ai sensi della Sezione III del Regolamento per l'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo (Decreto Presidente Provincia del 9 maggio 2008 n.18.125)
Delibera di Giunta Provinciale n. 449 del 14 marzo 2013	Approvazione modifiche requisiti per l'accreditamento

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa** I soggetti con sede formativa in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 relativa all'area 'servizi formativi' (settore EA 37) possono richiedere l'accreditamento in 'semplificazione ISO'. Nel Vademecum per l'accreditamento sono indicate, per ogni requisito, le relazioni con i punti della norma ISO. Per gli elementi riconosciuti dall'Ufficio competente in 'semplificazione ISO' non verranno svolte le verifiche periodiche per il mantenimento dell'accreditamento.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 il numero degli organismi accreditati ammonta a 72. Per gli organismi, pubblici o privati che erogano solo corsi non finanziati non è previsto accreditamento.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore** È richiesto un Piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari, obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo stato di realizzazione. Il Piano di sviluppo è definito in autonomia dalla sede formativa, sulla base delle proprie scelte strategiche e delle conseguenti necessità operative. Esso include qualsiasi azione di sviluppo professionale (formazione formatori svolta in sede o all'esterno, affiancamento, counselling, formazione a distanza) ritenuta idonea, purché la realizzazione sia dimostrabile. I destinatari del Piano sono. Al minimo, tutte le risorse professionali - indipendentemente dal tipo di contratto - portatrici di bisogni costituenti il nucleo stabile della sede. Inoltre, per le figure di presidio relative a direzione, gestione economica-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione è richiesta la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta per un minimo di sedici ore l'anno.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali:**	
	In questo ambito il dispositivo rileva: - livello di abbandono che è calcolato attraverso il rapporto tra il numero dei partecipanti risultanti alla conclusione dell'attività e il numero dei partecipanti che risultano in avvio di attività; il valore deve essere maggiore o uguale al 70%; - livello di conseguimento di attestazione, cioè il rapporto tra il numero dei partecipanti che risultano alla conclusione dell'attività con attestato e il numero dei partecipanti che risultano in avvio dell'attività; il valore deve essere maggiore o uguale al 50%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** È prevista la rilevazione del livello di occupabilità/occupazione, cioè il rapporto tra il numero dei partecipanti che risultano occupati alla conclusione dell'attività e il numero dei partecipanti che risultano in avvio dell'attività; il valore deve essere maggiore o uguale al 30%.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È richiesto di rilevare la valutazione positiva espressa dai beneficiari, diretti e indiretti, alla conclusione delle azioni formative. Per beneficiario diretto si intende il soggetto che usufruisce, attraverso la propria partecipazione, delle attività formative (partecipante); per beneficiario indiretto, si intendono il personale coinvolto nell'attuazione (attuatori) e, ove applicabile, l'impresa o l'organizzazione da cui proviene il lavoratore che usufruisce dell'attività formativa. Il valore soglia è il 60% dei giudizi espressi dai beneficiari diretti dell'attività; invece non è stabilita un valore soglia per i destinatari indiretti.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Ai soggetti pubblici e privati che intendono erogare servizi formativi in favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), viene chiesta documentazione relativa ai contatti con soggetti legati alle varie utenze speciali. In particolare, sono richiesti tre protocolli di collaborazione con enti, incluso potenzialmente Enti di Terzo Settore (ma non è un vincolo).

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È previsto l'obbligo di presenza della figura di responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono: livello di istruzione ed esperienza lavorativa (in alternativa: - diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; dieci anni di esperienza in attività di analisi dei fabbisogni; competenze professionali certificate coerenti con le attività di analisi dei fabbisogni); - aggiornamento delle competenze professionali; svolgimento della funzione in maniera continuata. Nell'ambito del requisito "Relazioni con il sistema istituzionale, economico, sociale locale" è richiesta la presenza e l'esercizio di uno strumento formale, strutturato e continuato di confronto e dialogo finalizzato a conoscenza, lettura ed interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal territorio. I dispositivi formali di relazione devono avere carattere attivo; essere di durata non inferiore ad un anno; presentare in modo formale obiettivi, ruoli e modalità di relazione; essere rivolti alla costruzione/erogazione dell'offerta di servizi formativi ed alla valutazione dei relativi impatti. Per ogni dispositivo è obbligo del soggetto formativo dare a richiesta dimostrazione del suo utilizzo, secondo una cadenza almeno semestrale.

Regione Abruzzo

In Abruzzo la normativa relativa all'accreditamento degli organismi formativi è stata revisionata nel 2025 e riguarda l'organismo e le sue sedi operative. Sono previste le seguenti macrotipologie di accreditamento: obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di IeFP, formazione superiore, formazione continua, orientamento e utenze speciali.

Per quanto concerne le tipologie di accreditamento sono previsti un Accreditamento provvisorio, che consente un volume di attività limitato, e un accreditamento definitivo ottenibile solo dopo aver realizzato attività formativa e/o di orientamento finanziata o cofinanziata da fondi pubblici o corsi privati autorizzati.

Il dispositivo al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa ha previsto un sistema premiante o penalizzante, definito 'Sistema rating', basato su un monte crediti standard concesso al momento dell'accreditamento e soggetto a riduzioni in conseguenza di penalizzazioni e su una quota aggiuntiva di crediti connessi alla corretta gestione degli interventi formativi finanziati con risorse pubbliche. Eventuali situazioni di irregolarità o non conformità, determinano una penalità che si traduce in una decurtazione del punteggio standard. Gli Avvisi pubblici, ai fini della valutazione delle progettualità presentate, devono tener conto del punteggio complessivo assegnato all'Organismo di Formazione.

Nella tabella seguente (tabella 3) si mostra il prospetto della normativa vigente.

Tabella 3 Normativa vigente per l'accreditamento nella regione Abruzzo

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n. 57 del 31 gennaio 2025	Nuova disciplina di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo – interventi correttivi e allegati
Determinazione Dirigenziale n. DPG 25242 del 17 aprile 2025	Disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo approvata con D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 57 – disposizioni integrative e attuative

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità non è richiesta dal dispositivo regionale, si richiede solo la compilazione della Carta della qualità, secondo un format stabilito dalla regione; tuttavia, l'acquisizione di certificazione ISO UNI EN 9001:2015 per il settore EA 37 o il superamento dell'Audit annuale comporta l'attribuzione di dieci punti nel monte crediti del sistema di rating.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 127. È importante sottolineare che l'accreditamento è richiesto anche per i corsi autofinanziati e autorizzati dalla regione senza differenze nei requisiti richiesti.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** In fase di accreditamento il soggetto accreditando deve presentare il piano annuale di sviluppo professionale, delle risorse umane che operano nella sede operativa aventi le funzioni di Responsabili di processo (Direzione; Responsabile della gestione Economica-Amministrativa; Responsabile Analisi dei fabbisogni; Responsabile Progettazione; Responsabile dell'Erogazione dei Servizi), contenente i seguenti elementi: - indicazione del nome del responsabile dell'attuazione del piano di sviluppo professionale; - indicazione della data di aggiornamento del piano; - indicazione di obiettivi, metodologie e modalità realizzative (attività interne ed esterne alla sede operativa), tipo di attestazione rilasciata, periodo di vigenza del piano; - indicazione di tutte le figure presenti in organigramma come destinatari del Piano.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali:**	
	Relativamente alle macrotipologie obbligo formativo, obbligo d'istruzione, formazione continua/formazione superiore e orientamento, è prevista la rilevazione del tasso di abbandono che viene calcolato in una duplice forma: - come il rapporto tra il numero delle ore degli utenti rendicontati sul numero delle ore degli utenti approvati da progetto; - oppure come il rapporto fra il numero di allievi formati e/o qualificati (eventualmente maggiorato del numero degli utenti, opportunamente documentato, che sono passati ad altri canali dell'istruzione/formazione o ad attività lavorativa) e il numero di allievi avviati alla formazione. È prevista una soglia minima del 70%, la soglia si abbassa al 50% per i corsi di IeFp e del Programma GOL.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** La regione non prevede nel dispositivo di accreditamento la rilevazione del tasso di occupazione.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** La coerenza occupazionale viene premiata attraverso l'attribuzione di crediti e viene attribuito un punto (per un massimo di quindici punti) per ogni allievo formato/qualificato assunti in coerenza con il titolo conseguito nell'anno solare oggetto di mantenimento, a seguito di un'attività formativa conclusa entro i diciotto mesi antecedenti l'assunzione o l'avvio delle attività. Si rilevano esclusivamente le assunzioni con contratto subordinato a tempo indeterminato o determinato non inferiore a sei mesi o l'avvio dell'attività imprenditoriale[1].
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È prevista la rilevazione della soddisfazione ed è calcolata con il rapporto fra il numero complessivo delle schede di valutazione positive e il numero complessivo delle schede di valutazione negative; la soglia è dell'80%.

[1] In caso di lavoro subordinato sono utilizzate le nomenclature e le classificazioni delle unità professionali Istat; in caso di attività imprenditoriali fa testo l'ATECO della PI.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Per gestire attività di formazione od orientamento per le categorie svantaggiate è previsto l'ottenimento dell'accreditamento per utenze speciali. L'accreditamento per utenze speciali può essere richiesto per una o più delle categorie svantaggiate: disabili fisici, psichici e sensoriali; detenuti ed ex detenuti; minori a rischio; tossicodipendenti o ex tossicodipendenti, alcolisti ed ex alcolisti; immigrati; nomadi; soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di tutti gli esseri umani; tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come 'soggetti svantaggiati'. Per gli interventi rivolti ad utenze speciali, oltre ai requisiti previsti nell'ambito orientamento e/o in ogni macrotipologia formativa, sono previsti ulteriori requisiti che attengono a: - le capacità professionali: le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale in attività (non necessariamente finanziate) rivolte ad utenze speciali; - le aule: le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati e idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi; - le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: vengono richiesti incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l'impiego, associazioni di volontariato, il Terzo settore. Infine, il sistema regionale prevede la possibilità di ottenere crediti aggiuntivi per: - ogni azione formativa rivolta ad utenze speciali che ha avuto conclusione nell'anno di riferimento (due punti); - coinvolgimento, in una misura pari almeno al 20%, dei soggetti svantaggiati in attività formative, finanziate e non finanziate, non specificamente finalizzate all'inclusione sociale (tre punti); - attivazione in qualità di soggetto promotore di tirocini extracurriculari finalizzati all'inclusione sociale (un punto).

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** Nel dispositivo è previsto un criterio specifico relativo alle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio al fine di ottenere l'accreditamento definitivo e garantire il mantenimento nel sistema regionale di accreditamento, allo scopo di garantire il radicamento sul territorio. In particolare, entro due anni dal provvedimento di accreditamento occorre l'attivazione di forme di relazione con gli attori del sistema (istituzioni scolastiche, università, aziende, centri di ricerca, associazioni datoriali…) attraverso attività, scambi formativi o altre forme di cooperazione. Le interrelazioni sono richieste anche per il mantenimento e la mancata conferma o implementazione comporta la decurtazione di cinque punti dal monte crediti standard. È inoltre prevista la funzione di responsabile di analisi dei fabbisogni, che deve possedere laurea magistrale, laurea specialistica o laurea triennale e un anno di esperienza documentata in materie connesse in attività di analisi dei fabbisogni oppure titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza documentata in attività connesse all'attività di analisi dei fabbisogni; inoltre, il soggetto deve svolgere la funzione in maniera continuata con rapporto di lavoro, ai sensi della normativa vigente, di durata non inferiore a 12 mesi. Infine, egli deve avere un impegno orario nella funzione non inferiore al 30% della quota oraria stabilita dal CCNL della FP.

Regione Basilicata

Il nuovo dispositivo della regione Basilicata è stato approvato nel 2023 con l'obiettivo di favorire l'attuazione di un sistema integrato istruzione-formazione-lavoro. Infatti, il disciplinare definisce tre tipologie di accreditamento: Formazione professionale (F), relativa ad attività formative sia finanziate con risorse pubbliche sia autofinanziate e/o riconosciute sia rivolte ad utenti individuali che beneficiano di strumenti di finanziamento pubblico a domanda individuale (come voucher, buoni…); Istruzione e formazione professionale (IeFP), relativa all'erogazione di attività nell'ambito definito dal diritto/dovere di istruzione e formazione; Servizi per il Lavoro (SPL), relativa all'erogazione dei servizi di politiche attive per il lavoro.

Il sistema prevede un sistema premiante/penalizzante basato su un meccanismo a punti. Al momento della concessione dell'accreditamento viene assegnato all'organismo un monte crediti standard pari a venti punti. Per ciascuna delle irregolarità previste dal disciplinare è prevista una sospensione e una decurtazione di cinque punti dal monte crediti. All'esaurirsi del monte crediti standard di venti punti consegue la revoca dell'accreditamento per l'organismo e il divieto di presentare nuovamente la domanda nei dodici mesi successivi. Qualora l'organismo non incorra in irregolarità per dodici mesi consecutivi, il punteggio posseduto, se inferiore a venti punti, viene integrato con una dotazione di cinque punti, fino al raggiungimento del punteggio massimo del monte crediti standard.

Nella tabella seguente (tabella 4) si illustra il prospetto della normativa vigente.

Tabella 4 Normativa vigente per l'accreditamento nella regione Basilicata

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n. 167 del 21 marzo 2023	Approvazione del dispositivo e della modulistica per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di Formazione, IeFP e Servizi per il Lavoro

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Il sistema stabilisce l'obbligo della certificazione (ISO 9001) per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento. L'organismo che non dovesse esserne in possesso è tenuto ad avviare la procedura per ottenere la certificazione e a completarla entro dodici mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento. L'organismo certificato è tenuto comunque a documentare tutti i requisiti, ma la presenza della certificazione di qualità dà diritto ad un punteggio nel "monte crediti aggiuntivo".
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 92. È importante evidenziare che l'accreditamento regionale con gli stessi requisiti è richiesto anche per i corsi autofinanziati e autorizzati dalla regione.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore** Non sono previsti obblighi di aggiornamento delle risorse umane né in fase di primo accreditamento né di mantenimento.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La regione prevede la rilevazione del tasso di successo formativo che è calcolato con la seguente formula: numero di partecipanti a conclusione dell'attività su numero di partecipanti ad avvio dell'attività; lo scostamento deve essere minore o uguale al 10%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** La regione non prevede nel dispositivo di accreditamento la rilevazione del tasso di occupazione.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Il dispositivo non prevede la rilevazione del tasso di occupazione coerente
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Nel dispositivo non è prevista la rilevazione della soddisfazione dei partecipanti.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico né appositi requisiti per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** Un elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET è il criterio E che richiede di avere relazioni con soggetti del contesto socioeconomico-produttivo (imprese, associazioni dei lavoratori, associazioni datoriali, organismi bilaterali, associazioni di volontariato, terzo settore). Come prova viene richiesto: un accordo in forma scritta di collaborazione con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per il *lifelong learning* (scuole, università, agenzie formative, servizi al lavoro, servizi sociali) e almeno un accordo con soggetti del contesto socio-economico-produttivo (imprese, associazioni dei lavoratori, associazioni datoriali, organismi bilaterali, associazioni di volontariato, terzo settore), dal quale si evinca il contenuto della collaborazione, la durata e l'eventuale disponibilità ad ospitare stage. Inoltre, è richiesta una figura di presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. I requisiti richiesti al responsabile sono, in alternativa: • livello di istruzione (laurea o diploma) ed esperienza lavorativa (per quanto riguarda il titolo e la professionalità deve possedere in alternativa: - diploma di laurea e almeno un anno di esperienza nella attività di analisi dei fabbisogni; - diploma di laurea e almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione/ educazione/orientamento; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e almeno tre anni di esperienza nella attività di analisi dei fabbisogni; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e almeno cinque anni di esperienza nel settore della formazione / educazione /orientamento; - almeno dieci anni di esperienza nella attività di analisi dei fabbisogni; • svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione che copra un arco temporale continuativo di almeno dodici mesi e, di almeno ottanta giornate lavorative l'anno.

Regione Calabria

La disciplina per l'accreditamento per la formazione in Calabria è stata approvata nel 2021 e prevede le seguenti macrotipologie: obbligo formativo e di istruzione, formazione superiore e formazione continua.

Il dispositivo norma due tipologie di accreditamento: provvisorio, di durata biennale, per i soggetti che alla data di presentazione della domanda non hanno svolto attività formativa o di orientamento finanziata con fondi pubblici; definitivo, che può essere richiesto dopo ventiquattro mesi dall'ottenimento dell'accreditamento provvisorio e dopo aver conseguito la certificazione di qualità. L'accreditamento è rilasciato per la tipologia e le macrotipologie richieste, in relazione al numero di allievi e di ore annue che la sede è in grado di gestire ed erogare.

É presente un sistema di crediti/debiti basato sui seguenti indicatori di efficacia e/o efficienza: livello di efficienza progettuale; livello di abbandono; livello successo formativo; soddisfazione dell'utenza; valutazione degli esiti occupazionali; sistema di relazioni con il contesto locale.

Nella tabella seguente (tabella 5) è fornita la normativa vigente.

Tabella 5 Normativa vigente per l'accreditamento nella regione Calabria

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera Giunta Regionale n. 335 del 28 luglio 2021	Approvazione delle nuove Linee guida dell'accreditamento, dei Requisiti e delle modalità di verifica e abrogazione del Regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità deve essere conseguita entro ventiquattro mesi dall'ottenimento dell'accreditamento provvisorio ed è obbligatoria al fine di ottenere l'accreditamento definitivo.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 244. Gli organismi pubblici o privati che erogano solo corsi liberi non finanziati non sono tenuti all'accreditamento ma sono obbligati alla registrazione sul sistema informativo regionale dimostrando che la sede operativa possiede i requisiti infrastrutturali e logistici previsti dal dispositivo di accreditamento.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** La regione prevede un Piano annuale di sviluppo per l'aggiornamento delle competenze professionali delle figure di presidio che operano nella sede operativa attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta; per ogni figura di presidio è previsto l'assolvimento di trenta ore di attività formative negli ultimi ventiquattro mesi.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali:**	
	È previsto nel dispositivo la rilevazione di: - il livello di abbandono: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché sono rientrati nel sistema scolastico o hanno trovato un'occupazione) e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività; - il livello successo formativo: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati - inclusi coloro che non hanno concluso il percorso, perché sono rientrati nel sistema scolastico o hanno trovato un'occupazione e numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività. Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra il numero di partecipanti formati, inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché sono rientrati nel sistema scolastico o hanno trovato un'occupazione, e il numero di partecipanti che risultavano in avvio dell'attività. La regione non definisce una soglia minima ma richiede la trasmissione dei dati con autocertificazione.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** È prevista la Valutazione degli esiti occupazionali, calcolata come il rapporto tra numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività (la valutazione non si applica ai progetti destinati agli occupati), ma non è prevista una soglia minima di accettabilità.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È prevista la rilevazione della soddisfazione dell'utenza, calcolata come valutazione positiva espressa da almeno l'80% degli allievi formati.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** L'accreditamento nell'area dello svantaggio viene rilasciato all'interno di ogni macrotipologia, a condizione che vi sia il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: - un anno di esperienza in attività di formazione professionale per l'utenza speciale; - tre anni di attività sociali, professionali, educative ed assistenziali per l'utenza speciale; - essere un'associazione di categoria di tutela e rappresentanza per l'utenza speciale. Inoltre, il regolamento richiede la presenza di figure specializzate (psicologo, sociologo, pedagogista, operatore formazione speciale) e del docente di sostegno, che deve possedere due anni di esperienza in attività rivolte a utenze speciali. Rientrano nell'area dello svantaggio gli interventi diretti a diversamente abili, minori a rischio e minori in ristrettezze, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, immigrati, nomadi, tutti i soggetti individuati dalla normativa europea, nazionale e regionale, come soggetti svantaggiati.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** Il dispositivo prevede tra le figure di presidio la presenza del Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni, a cui sono richiesti i seguenti requisiti: livello di istruzione (in alternativa: diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; titolo di studio secondario superiore e tre anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento); l'aggiornamento delle competenze professionali; lo svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione con rapporto non inferiore a dodici mesi. Il dispositivo inoltre richiede, nell'ambito del Criterio E, un sistema di relazioni con il contesto locale, ovvero: l'organismo deve aver realizzato e/o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini/analisi finalizzate a rilevare l'andamento/evoluzione del mercato del lavoro a livello regionale e/o subregionale e/o settoriale e ad individuare le esigenze ed i fabbisogni formativi. Inoltre, la presenza di un protocollo o di un altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro dei servizi socioassistenziali nell'area del disagio e dell'handicap, nonché del sistema scolastico (Istituti secondari superiori).

Regione Campania

La normativa regionale in materia di accreditamento degli organismi formativi, aggiornata nel 2022 e modificata nel 2025, prevede due macrotipologie, denominate *Sezioni*. La Sezione A riguarda l'offerta formativa finalizzata alla qualificazione, alla specializzazione professionale, alla formazione permanente e abilitante, all'istruzione e formazione tecnica superiore e all'alta formazione; la Sezione B riguarda invece l'offerta finalizzata ai percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Il modello operativo comprende un sistema di *rating* e premialità destinato agli organismi accreditati, attraverso il quale la Regione valuta l'affidabilità degli operatori e la qualità dei servizi. I risultati del sistema possono concorrere all'assegnazione dei finanziamenti in relazione alla qualità delle prestazioni e fornire agli utenti informazioni utili per orientare la scelta degli erogatori. Nella Tabella 6 sono riportati i principali provvedimenti esaminati.

Tabella 6 Normativa vigente per l'accreditamento nella regione Campania

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n.136 del 22 marzo 2022	Approvazione delle Linee guida per l'accreditamento, dei Requisiti per la formazione finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione permanente, formazione abilitante, IFTS e alta formazione, dei Requisiti per la IeFP, del modello di rating e premialità.
Delibera della Giunta Regionale n.181 del 2 aprile 2025	Modifica del codice B1 dell'allegato A alle 'Linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative'

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito i requisiti del dispositivo regionale sono esaminati in relazione alle dimensioni considerate dagli indicatori EQAVET selezionati per la comparazione.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento è richiesto obbligatoriamente il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37 rilasciata da Ente accreditato IAF al momento della presentazione della richiesta di accreditamento. Il possesso della certificazione non prevede alcuna facilitazione nell'iter di accreditamento.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 254.L'accreditamento completo di tutti i requisiti è richiesto anche per i corsi riconosciuti e non oggetto di finanziamento pubblico.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** Non è prevista l'obbligatorietà della partecipazione ad attività di aggiornamento per le figure che operano nell'organismo formativo né un piano di formazione per il personale.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali:**	
	Il modello di *rating* e premialità prende in considerazione due indici relativi agli esiti dei percorsi. Il primo è denominato indice di abbandono ed è calcolato come rapporto tra il numero dei partecipanti ammessi all'esame e il numero degli iscritti; nel sistema di attribuzione dei punteggi, valori inferiori a 0,5 comportano la sottrazione di 5 punti. Poiché il rapporto è costruito sui partecipanti ammessi all'esame, un valore più elevato indica una maggiore permanenza fino a tale fase del percorso. Il secondo è l'indice di successo formativo, calcolato come rapporto tra il numero dei partecipanti che superano l'esame, con riferimento a tutte le unità di competenza previste, e il numero dei partecipanti ammessi all'esame. Nel sistema di *rating*, ai valori inferiori a 0,5 corrisponde una sottrazione di 5 punti, mentre ai valori superiori a 0,8 è attribuito un incremento di 5 punti. Entrambi gli indici riguardano pertanto gli esiti formativi del percorso e sono ricondotti all'indicatore 4.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Non è prevista una specifica misura dell'inserimento lavorativo né delle altre destinazioni dei partecipanti dopo il completamento del percorso formativo.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Nell'ambito del sistema di rating è prevista la rilevazione del *Customer satisfaction*: incidenza dei valori "soddisfatto" e "molto soddisfatto" registrati nell'ambito delle indagini effettuate dai competenti uffici della Giunta Regionale con il coinvolgimento dei discenti. Nel sistema di attribuzione di punteggi è prevista la sottrazione massima di punteggio per valori inferiori a 0,3 e l'attribuzione del punteggio massimo per valori maggiori di 0,9.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico (o specifici requisiti) per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili. Eventuali requisiti richiesti sono chiariti di volta in volta negli Avvisi pubblici.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** Nell'ambito del criterio "Capacità di interrelazioni con il territorio" è richiesto che l'operatore abbia in essere partenariati "tecnico-operativi" da misurare in termini di "Unità lavorative annue dei partner tecnico-operativi afferenti a Settori Economico-Professionali coerenti con quelli delle attività formative svolte". Nel sistema di attribuzione di punteggi è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a cinque se il valore complessivo in Unità lavorative annue dei partner è superiore a ottocento. È previsto inoltre che l'operatore abbia in essere partenariati "tecnico-scientifici" da misurare come numero di ore di docenza svolte da docenti o ricercatori universitari diviso il numero di ore complessivamente svolte. Nel sistema di attribuzione di punteggi è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a cinque se il valore del rapporto è maggiore di 0,2. Non è prevista tra le funzioni obbligatorie la figura di responsabile del processo di analisi dei fabbisogni.

Regione Emilia-Romagna

La regione nel 2022 ha aggiornato il proprio dispositivo relativo ai criteri e ai requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna. L'accreditamento abilita l'organismo allo svolgimento di attività formative diverse che fanno riferimento ad ambiti così definiti: Istruzione e formazione professionale; Formazione superiore e di livello equivalente; Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente. Nell'ambito "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente", gli organismi possono svolgere attività rivolte a persone in condizioni di svantaggio, fragili, vulnerabili e con disabilità, purché in possesso di specifici requisiti aggiuntivi.

L'organismo che richiede l'accreditamento deve aver maturato un'esperienza almeno biennale nell'attività di progettazione e realizzazione di interventi formativi a propria titolarità; l'esperienza biennale deve essere documentata negli ultimi cinque anni e almeno un'annualità deve fare riferimento all'ultimo bilancio.

Nella tabella seguente (tabella 7) si riporta il prospetto della normativa vigente.

Tabella 7 Normativa vigente per l'accreditamento nella regione Emilia-Romagna

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta regionale n.201 del 21 febbraio 2022	Approvazione dei Criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna
Determinazione dirigenziale n.25174 del 22 dicembre 2022	Approvazione disposizione attuative e modulistica per l'accreditamento

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Gli organismi che presentano domanda di accreditamento devono dimostrare di avere concluso, o almeno avviato, il percorso di certificazione del sistema di gestione per qualità UNI EN ISO-9001/nel settore EA37, con riferimento all'attività formativa (gli organismi che hanno avviato il percorso hanno l'obbligo di ottenere la certificazione entro diciotto mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento).
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 162. L'accreditamento è richiesto anche per i corsi autofinanziati autorizzati dalla regione.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** È prevista la predisposizione di un piano di sviluppo e aggiornamento permanente delle risorse professionali interne ed esterne.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Nel dispositivo è prevista la rilevazione del tasso di abbandono, calcolato con il rapporto tra il numero dei partecipanti che non hanno portato a termine il percorso formativo (esclusi i partecipanti che hanno abbandonato il percorso formativo per giusta causa) e il numero totale dei partecipanti all'avvio del percorso formativo; il valore deve essere uguale o inferiore al 20%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** È prevista la rilevazione del tasso di efficacia complessiva, così calcolato: numero di ex allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo e che a sei mesi dal suo termine hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio formativo e di orientamento professionale o percorsi di istruzione o di formazione sul numero totale degli ex allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo; il valore deve essere maggiore o uguale al 60%.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Si richiede nel dispositivo la rilevazione del tasso di occupazione coerente, calcolato con il rapporto tra il numero degli ex allievi, che hanno regolarmente terminato il percorso formativo e che a sei mesi dal suo termine hanno attivato rapporti di lavoro coerenti (nelle funzioni e nelle mansioni svolte) con i contenuti e obiettivi professionali del percorso formativo terminato, e il numero totale degli ex allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo e che nei sei mesi dal termine di tale percorso hanno attivato rapporti di lavoro; il valore deve essere maggiore o uguale al 70%.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È prevista la rilevazione del tasso di soddisfazione: rapporto tra il numero di allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo e che hanno espresso un grado di soddisfazione almeno uguale o superiore ad “abbastanza buono” (in una scala da “molto buono” a “per niente buono”) e il numero totale di allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo. Il valore deve essere maggiore o uguale al 60% sugli ex allievi intervistati, che abbiano regolarmente terminato il percorso formativo.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** <<nell’ambito “Formazione per l’accesso all’occupazione, continua e permanente” per la realizzazione di attività rivolte a persone in condizioni di svantaggio sono previsti requisiti aggiuntivi per capacità gestionali e competenze professionali, relazioni con il territorio e procedure specifiche per servizi di orientamento.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È previsto il presidio del Processo di analisi dei fabbisogni da parte di un responsabile, che deve avere requisiti specifici in termini di titoli di istruzione/formazione ed esperienza lavorativa (in alternativa: diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e cinque anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento). Nell'ambito del criterio E "Relazioni con il territorio", è prevista la dimostrazione della presenza di relazioni stabili e di collaborazione con centri per l'impiego e agenzie private per il lavoro e di rapporti stabili e consolidati con imprese presenti nel territorio. La presenza dei rapporti richiesti deve essere dimostrata da: - costituzione di comitati tecnico-scientifici, presso l'Organismo accreditato, ai fini dell'anticipazione dei fabbisogni professionali e lavorativi, nonché della eventuale collaborazione in ordine alla progettazione dei percorsi formativi; - stipula di accordi, convenzioni, protocolli o altre forme di relazione formalizzate (siglati o rinnovati non oltre gli ultimi tre anni) aventi per oggetto la collaborazione in ordine alla realizzazione di attività formative (e di servizi connessi) per l'aggiornamento, la qualificazione e l'inserimento professionale e lavorativo dei partecipanti ai corsi dell'ente accreditato; - accordi, convenzioni, protocolli (siglati o rinnovati non oltre gli ultimi tre anni) per la realizzazione di percorsi di tirocinio formativo e di orientamento professionale presso soggetti ospitanti, a favore dei partecipanti ai percorsi formativi.

Regione Friuli Venezia Giulia

La normativa per l'accreditamento degli organismi formativi è stata completamente revisionata e rinnovata nel 2023 ed effettivamente attuata nel 2025. Le macrotipologie di accreditamento previste sono: diritto-dovere di istruzione e formazione fino ai diciotto anni di età; formazione superiore; formazione continua e permanente; ambiti speciali, per le attività formative rivolte alle categorie svantaggiate.

Sono previste due tipologie di accreditamento: provvisorio della durata di ventiquattro mesi per gli enti che non hanno mai svolto attività formativa finanziata con contributi pubblici oppure che, nei diciotto mesi precedenti la domanda di accreditamento hanno svolto attività formativa finanziata per un ammontare inferiore a cinquecento ore relativamente alla macrotipologia per cui è richiesto l'accreditamento; definitivo, che l'ente può ottenere solo dopo aver svolto, nei ventiquattro mesi di accreditamento provvisorio, ore formative anche nella macrotipologia per cui chiede l'accreditamento definitivo.

Nella tabella seguente (tabella 8) si fornisce la normativa vigente.

Tabella 8 Normativa vigente per l'accreditamento nella regione Friuli-Venezia Giulia

Provvedimento	**Oggetto**
Decreto del Presidente Regione n.40 del 28 febbraio 2023	Approvazione del Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli Enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie e Testo coordinato.
Decreto n. 32259 del 10 luglio 2023	Modifica all.2 del Decreto del Presidente Regione n.40 del 28 febbraio 2023.

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** È previsto l'obbligo della certificazione di qualità ISO UNI EN 9001:2015 o ISO UNI 21001:2019 per poter richiedere l'accreditamento. Non sono però tenuti alla certificazione del sistema di gestione della qualità: - gli enti che si accreditano per un volume di attività formativa sino a 2.500 ore/anno; - gli enti che presentano domanda di accreditamento provvisorio; - gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per le macrotipologie Obbligo formativo per ambiti speciali, Formazione superiore per ambiti speciali, Formazione continua e permanente per ambiti speciali. Tali enti devono comunque disporre di un Sistema di Gestione della Qualità applicato ed autocertificato da un manuale della qualità.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 32. L'accreditamento non è richiesto per i corsi riconosciuti autofinanziati.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** Non è previsto l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane, ma viene richiesto genericamente di garantire l'aggiornamento delle risorse umane che operano nell'ente.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Sono previste le seguenti rilevazioni: - livello di abbandono: calcolato sul numero di allievi che hanno frequentato almeno il 75% dell'azione formativa fratto il numero di allievi iscritti; la soglia prevista è il 70%. - livello di successo formativo calcolato come numero di allievi idonei su numero di su allievi iscritti (per corsi con rilascio di un attestato di qualifica) o numero di allievi idonei su numero di allievi iscritti (per corsi con rilascio di un attestato di frequenza). La soglia per entrambi è il 70% e non sono richiesti per le categorie vulnerabili. Il dato viene depurato degli abbandoni imputabili a malattie giustificate o al sopraggiungere di un impego lavorativo dell'allievo.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È prevista la rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza, calcolato come rapporto tra il numero di allievi soddisfatti (che abbiano espresso una valutazione complessiva almeno sufficiente) e il numero degli allievi che hanno terminato il corso (che sono stati ammessi all'esame finale). Il livello soglia è fissato al 70%; non è richiesto per i corsi per le categorie vulnerabili.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Per gestire attività formative rivolte alle categorie svantaggiate è necessario ottenere l'accreditamento per ambiti speciali; tale accreditamento può essere richiesto per una o più delle seguenti macrotipologie: - AS: obbligo formativo per ambiti speciali; - BS: formazione superiore per ambiti speciali; - CS: formazione continua e permanente per ambiti speciali. L'accreditamento per ambiti speciali può essere richiesto per una o più delle seguenti categorie svantaggiate: persone sottoposte a esecuzione penale; persone con disabilità; persone con problemi di dipendenza; persone in carico ai servizi sociali, socioassistenziali e socioeducativi; persone migranti; altre persone vulnerabili o a rischio di discriminazione. Nel caso di accreditamento per gli ambiti speciali, sono richiesti requisiti aggiuntivi relativamente alle strutture, agli arredi, alle attrezzature ed alle risorse umane.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** All'ente è richiesto di dimostrare di aver impostato modalità strutturate relative al processo di analisi dei fabbisogni, per il quale deve essere indicato un referente. Il referente deve avere esperienza specifica inerente all'analisi dei fabbisogni oppure aver svolto una formazione coerente. Inoltre, nell'ambito del criterio "Relazioni con il territorio", è richiesta la presenza di modalità strutturate di lettura dei fabbisogni occupazionali e aziendali e, nel Sistema di Gestione della Qualità, di un dispositivo metodologicamente strutturato e documentato di rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali. In particolare, l'ente deve dimostrare la disponibilità di relazioni strutturate con gli attori del sistema locale di rappresentanza istituzionale, sociale ed economico, attraverso: - un protocollo o un accordo di relazione con i soggetti di rappresentanza istituzionale, - un accordo con i rappresentanti del sistema produttivo regionale avente l'indicazione esplicita di: obiettivi della relazione istituita, modalità di conduzione della relazione, impegni assunti e durata della relazione. Per la macrotipologia C (Formazione continua e permanente) è richiesta anche la presenza di un protocollo o di un accordo che dimostri le relazioni con il sistema produttivo e la presenza di un archivio o di un data base delle imprese. Per le macrotipologie AS, BS, CS, protocollo di relazione in essere o di un accordo di relazione in essere con un soggetto dei servizi socioassistenziali o sanitari.

Regione Lazio

La normativa regionale per l'accreditamento degli organismi formativi, approvata nel 2019, prevede le seguenti macrotipologie:

- diritto/dovere all'istruzione e formazione;
- formazione post diritto/dovere e formazione superiore;
- formazione continua;
- utenze speciali.

Sono previste due tipologie di accreditamento:

1) accreditamento per l'attività finanziata e autorizzata, rivolto a soggetti costituiti da almeno sei mesi (o tre anni in caso di richiesta di accreditamento per la macrotipologia "diritto/dovere all'istruzione e formazione");
2) accreditamento per l'attività autorizzata, rivolto a soggetti costituiti da almeno sei mesi e per il quale sono previsti requisiti ridotti in termini di standard minimo delle sedi formative ed esenzione da alcuni requisiti di carattere economico – finanziario. Ogni soggetto accreditato può chiedere il passaggio da una tipologia di accreditamento all'altra.

Nella tabella seguente (tabella 9) si illustra il prospetto della normativa vigente.

Tabella 9 Normativa vigente per l'accreditamento nella Regione Lazio

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n. 682 del 1° ottobre 2019	Approvazione Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento con Tabelle dei requisiti

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità è facoltativa e, ove adottata, deve essere riferita alla norma ISO UNI EN 9001:2015 per il settore EA 37 o ai sistemi EFQM/CAF per le pubbliche amministrazioni; il suo possesso esonera dal dover documentare alcuni requisiti relativi a capacità gestionali e risorse professionali.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 430. È previsto un accreditamento specifico per gli organismi, pubblici o privati, che erogano esclusivamente corsi autorizzati e non finanziati. Questi soggetti sono esentati dall'assolvere i seguenti requisiti: volume di affari derivante dall'attività di formazione maggiore o uguale al 51% dell'attività complessiva (derivante da qualsiasi fonte di finanziamento); disponibilità dei dati di esercizio; sistema contabile organizzato per centri di costo; rapporto tra costo totale rendicontato e costo totale approvato maggiore o uguale al 0,851; relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete regionale dei servizi per il lifelong learning.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** Per le figure di presidio (direzione, gestione economica-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione) vi è il vincolo dell'aggiornamento professionale attraverso percorsi formativi (interni o esterni all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta per almeno ventiquattro ore negli ultimi ventiquattro mesi. Con atto della Direzione regionale competente in materia di Formazione professionale sono individuate le tipologie di corsi di aggiornamento ritenuti idonei e disciplinate le modalità di erogazione ed i contenuti degli stessi. La formazione deve essere coerente con le funzioni di presidio ricoperte ed il ruolo svolto.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Questo indicatore può essere considerato assolto attraverso due requisiti rilevati nell'ambito del criterio D (Efficacia ed efficienza): - rapporto tra il numero di utenti al termine sommato al numero degli utenti che sono passati ad altri canali dell'istruzione/formazione e il numero degli utenti autorizzati. Questo è richiesto solo per l'obbligo formativo e la formazione superiore (non per formazione continua). I valori devono essere maggiore o uguale all'80% per l'obbligo formativo; maggiore o uguale al 70% per la formazione superiore; - rapporto tra il numero di utenti con attestazioni finali rilasciate dalla regione e il numero di utenti autorizzati da progetto. Il valore deve essere maggiore o uguale al 70% per diritto / dovere e formazione superiore.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È previsto che l'organismo adotti procedure strutturate di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti con almeno l'80% di utenti intervistati. Il valore medio espresso dagli utenti intervistati non deve essere inferiore al valore 6 su una scala da 1 a 10; sulla base dei dati trasmessi dagli enti, viene stabilita annualmente la soglia di riferimento.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** L'accreditamento per le attività di formazione nell'area dello svantaggio può essere rilasciato nell'ambito dell'accreditamento per entrambe le tipologie di attività (finanziate e autorizzate o solo autorizzate). Rientrano nell'area dello svantaggio gli interventi di formazione rivolti ad utenze speciali, quali: disabili fisici, psichici e sensoriali; detenuti ed ex-detenuti; minori a rischio e minori in ristrettezza; tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcoolisti ed ex-alcoolisti; immigrati; minoranze etniche e persone senza dimora (Rom, Sinti e Camminanti); soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani; tutti gli altri soggetti individuati da altre disposizioni regionale, nazionale e/o comunitaria come "soggetti svantaggiati" e non ricompresi nelle tipologie sopra elencate. L'accreditamento è riferito e rilasciato per la specifica utenza speciale indicata dall'organismo e non si estende quindi alle altre; per gli interventi di formazione rivolti alle specifiche utenze speciali, oltre ai requisiti previsti nell'ambito di ogni macro-tipologia formativa, sono previsti ulteriori requisiti che attengono alle capacità professionali; le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione devono avere esperienza in attività (non necessariamente finanziate) rivolte alle categorie di utenze speciali per le quali viene richiesto l'accreditamento, o ad esse assimilabili, verificabile dai relativi CV; alle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio. Le attività di formazione rivolte a utenze speciali devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati e idonei alle utenze a cui sono rivolte. Per le attività finanziate ulteriori requisiti relativi ai

	locali ove si svolge l'attività formativa e alle relative attrezzature possono essere previsti all'interno di Avvisi pubblici e devono essere posseduti al più tardi al momento dell'avvio dei progetti. Per le "utenze speciali" è inoltre specificato che, nell'ambito della "Carta della Qualità" che tutti i soggetti accreditati devono adottare, siano previsti contatti periodici con i servizi sociali.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È prevista la presenza della figura del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. I requisiti richiesti al responsabile sono: livello di istruzione ed esperienza lavorativa (in alternativa: diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; titolo di studio secondario superiore e tre anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento. Inoltre, nell'ambito del criterio E "Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio", viene richiesta l'esistenza di relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete regionale dei servizi per il lifelong learning. In particolare, è richiesta almeno un'attività di partenariato per (ad es. protocollo d'intesa, convenzione, progettazione formativa e di percorsi curriculari, promozione formazione d'aula, tutoraggio, stage, orientamento) con almeno uno dei seguenti attori: - per diritto/dovere: istituzioni scolastiche e altri organismi di formazione - per formazione superiore: università, aziende - per formazione continua: aziende, associazioni datoriali e parti sociali - per utenze speciali: servizi sociali, associazioni di volontariato, terzo settore.

Regione Liguria

In Liguria è vigente un duplice sistema di accreditamento: il primo del 2010, aggiornato nel 2024, disciplina l'accesso alle procedure ad avviso per la formazione professionale; il secondo del 2013, revisionato nel 2021, concerne solo le attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani minori.

Le macrotipologie di accreditamento sono: formazione iniziale (attività orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo), formazione superiore, formazione per tutto l'arco della vita (formazione continua), formazione per fasce deboli, oltre alle attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a diciotto anni disciplinate separatamente.

Sono previste due tipologie di accreditamento: pieno, nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio per tutti i criteri; condizionato, se sono state superate le soglie di punteggio solo per alcuni criteri, per organismi costituitisi in data successiva al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata domanda di accreditamento o per organismi già esistenti che intendano operare all'interno di nuove macrotipologie.

Nella tabella seguente (tabella 10) è mostrato il prospetto della normativa vigente.

Tabella 10 Normativa vigente per l'accreditamento nella regione Liguria

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n.28 del 22 gennaio 2010	Approvazione del Modello di accreditamento degli organismi formativi, delle Tabelle dei requisiti e delle Tabelle dei punteggi
Delibera di Giunta Regionale n.1673 del 29 dicembre 2010	Approvazione della Disciplina della sospensione e della revoca dell'accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n.1319 del 4 novembre 2011	Approvazione della Guida alle procedure di accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n.1675 del 20 dicembre 2013	Approvazione del Modello di accreditamento per la IeFP e delle Tabelle dei requisiti
Decreto n.6565 del 21 dicembre 2016	Approvazione della Guida alle procedure di accreditamento per la IeFP
Delibera di Giunta Regionale n.519 del 25 giugno 2020	Approvazione della Guida alle procedure di accreditamento per la IeFP
Delibera di Giunta Regionale n.85 del 12 febbraio 2021	Approvazione del sistema di correlazioni e confluenze delle figure professionali di Qualifica e di Diploma IeFP a seguito del recepimento del nuovo Repertorio nazionale
Delibera di Giunta Regionale n.271 del 1 aprile 2022	Modifica delle modalità operative per la realizzazione di audit in loco e a distanza
Delibera di Giunta Regionale n.219 del 8 marzo 2024	Approvazione del nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento e Allegati

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Non è previsto l'obbligo del possesso di una certificazione di qualità. Tuttavia, poiché in Liguria vige un sistema di accreditamento a punti, le griglie di valutazione prevedono punteggi progressivamente crescenti in relazione alla qualità della certificazione.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 il numero degli organismi accreditati ammonta a 92. Gli organismi, pubblici o privati, che erogano solo attività non finanziata non sono tenuti all'accreditamento; tuttavia, è prevista una procedura apposita per il riconoscimento.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** È previsto l'aggiornamento delle competenze professionali delle funzioni di presidio (direzione, gestione economica-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione e i docenti richiesti specificatamente per la IeFP) attraverso la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta per almeno ventiquattro ore negli ultimi ventiquattro mesi.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Questo indicatore è considerato attraverso due requisiti rilevati nel criterio D (efficacia ed efficienza): - indice di abbandono, calcolato come il rapporto tra il numero degli allievi frequentanti alla fine delle ore d'intervento (compresi quelli rientranti nel sistema formativo o occupati prima del termine del corso) e il numero degli allievi iscritti, il valore deve essere minore o uguale al 30%; - indice di successo formativo, calcolato con il rapporto tra il numero degli allievi qualificati e il numero degli allievi a fine corso, il valore deve essere minore o uguale al 30%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** In regione Liguria è richiesta la rilevazione dell'indice di efficacia formativa, calcolato come il rapporto tra il numero degli allievi occupati o rientranti nel sistema formativo e il numero degli allievi formati o qualificati; lo scostamento deve essere minore o uguale al 30%.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** In merito, si richiede di calcolare il rapporto tra gli allievi che hanno concluso il percorso formativo e il numero di questi che hanno trovato un'occupazione coerente rispetto al percorso formativo oppure sono rientrati nel sistema formativo. Lo scostamento deve essere minore o uguale al 30%.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È prevista la rilevazione dell'indice di soddisfazione, così calcolato: numero delle valutazioni positive sul numero di questionari somministrati a utenti e/o soggetti appartenenti al contesto socioeconomico produttivo del territorio. Lo scostamento deve essere minore o uguale al 30%.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** È prevista la macrotipologia di accreditamento per le fasce deboli che prevede: - percorsi di formazione diretti a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali; - percorsi di formazione diretti a persone in situazione di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale. Per tale macrotipologia sono previsti specifici valori soglia nell'ambito del criterio D (efficacia ed efficienza) e del criterio E (Interrelazioni con il territorio). In particolare, nell'ambito del criterio E è posta particolare attenzione alla stipula di accordi e convenzioni con i servizi sociosanitari del territorio e le famiglie degli utenti.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È prevista la figura di presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. I requisiti richiesti al responsabile del processo di analisi sono: livello di istruzione ed esperienza lavorativa (in alternativa: diploma di laurea e un anno - due anni per la IeFP - di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e tre anni di esperienza, anche non continuativi negli ultimi cinque, nelle attività di analisi dei fabbisogni; dieci anni di esperienza in attività di analisi dei fabbisogni); aggiornamento delle competenze professionali; svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, con almeno cinquanta giornate lavorate. Un ulteriore elemento di soddisfazione dell'indicatore EQAVET lo si annovera nel criterio E (Relazioni con il territorio), la previsione dell'esistenza di relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo finalizzati alla conoscenza, capacità di lettura ed interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal mondo produttivo e del lavoro (imprese, associazioni dei lavoratori, associazioni datoriali, organismi bilaterali) e del Terzo Settore e dalle diverse tipologie di utenti, e dalle loro diverse forme di rappresentanza.

Regione Lombardia

La normativa regionale che disciplina l'accreditamento per la formazione professionale è stata approvata nel 2022. Nell'albo dei soggetti accreditati sono previste due Sezioni. La Sezione A è omnicomprensiva e comprende soggetti che offrono:

a) percorsi di secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, quadriennale e di quarto anno cui consegue un diploma professionale;
b) percorsi di specializzazione tecnica superiore;
c) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo erogati dagli Istituti Tecnici Superiori che durano quattro o sei semestri;
d) corso annuale integrativo, realizzato dalle istituzioni formative di intesa con gli Istituti Professionali ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.

La Sezione B riguarda i soggetti che offrono solo i percorsi formativi di tipologia e) (specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante).

La regione prevede un accreditamento provvisorio che ha validità immediata e permette all'organismo di dare avvio alle attività formative; nei successivi sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione effettua la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e dispone l'accreditamento definitivo con l'iscrizione dell'organismo nella relativa sezione dell'albo dei soggetti accreditati.

Nella tabella seguente (tabella 11) è fornita la normativa vigente.

Tabella 11 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Lombardia

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n. 6696 del 18 luglio 2022	Approvazione di procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro
Decreto n. 15225 del 25 ottobre 2022	Approvazione di requisiti e modalità operative per l'iscrizione all'Albo degli enti accreditati – Sezione B
Decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022	Approvazione di requisiti e modalità operative per l'iscrizione all'Albo degli enti accreditati – Sezione A

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità è obbligatoria al momento della richiesta di accreditamento e non comporta facilitazioni nella procedura di accreditamento.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 791. L'accreditamento è richiesto anche per gli enti che erogano formazione autorizzata non finanziata ma possono accreditarsi esclusivamente per la Sezione B (specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante).

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** Non è previsto l'obbligo di aggiornamento delle risorse umane.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Non è prevista la rilevazione del tasso di abbandono.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Nel dispositivo non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Non si richiede la rilevazione del tasso di soddisfazione.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico (o requisiti aggiuntivi) per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili. Tuttavia, all'avvio dell'erogazione dei servizi specifici, l'ente accreditato deve assicurare la disponibilità, presso ogni sede accreditata, delle seguenti funzioni: - formatore a sostegno della disabilità (solo per la sezione A); - coordinamento disabilità (per la sezione A e B). Il Formatore a sostegno della disabilità (insegnante impegnato nell'attività didattica a sostegno della disabilità) deve avere i seguenti requisiti minimi: • per le aree di insegnamento non tecnico-professionali, in alternativa: - abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore; - laurea magistrale congrua all'area formativa; - laurea triennale congrua all'area formativa ed esperienza lavorativa biennale nel sistema di Istruzione o di IeFP, congrui all'area formativa. • per l'area tecnico professionale, in alternativa: - diploma ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008 o di cui alla legge 99/2022, congruo all'area formativa, ed esperienza lavorativa triennale nel sistema di Istruzione o di IeFP, congrui all'area formativa; - diploma di istruzione secondaria superiore o diploma Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed esperienza quinquennale nel sistema di Istruzione o di IeFP, congrui all'area formativa; almeno cinque anni di esperienza lavorativa in area professionale congruente e/o di insegnamento in area formativa congruente del sistema di istruzione o di IeFP. La 'Funzione coordinamento disabilità' presidia le seguenti aree di attività: - predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI); - tenuta contatti e coordinamento dei rapporti con famiglia, team dei docenti formatori, enti locali, figure specialistiche (medici, psicologi, terapisti, assistenti sociali, ecc.), strutture di coordinamento ai diversi livelli territoriali, strutture e reti di supporto territoriali; - individuazione e coordinamento degli interventi educativi e formativi, in connessione ai progetti riabilitativi e di socializzazione e altre attività extracurricolari o specifiche, realizzati all'interno e/o all'esterno del monte ore complessivo annuale.

	Deve avere i seguenti requisiti minimi in alternativa: - laurea in psicologia, in scienze e tecniche psicologiche, in scienze dell'educazione e della formazione o equipollenti; - diploma di laurea ed esperienza almeno biennale nell'ambito dello svantaggio e/o disabilità; - diploma di Istruzione secondaria superiore o diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) ed esperienza quinquennale nell'ambito dello svantaggio e/o disabilità.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** Nel dispositivo non è prevista la funzione di analisi dei fabbisogni. Nell'ambito del criterio E "Relazioni con il territorio" è richiesto che l'operatore promuova partenariati sociali ed economici col territorio al fine di assicurare all'utenza l'intera gamma dei servizi per l'istruzione e la formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

Regione Marche

La normativa regionale, che disciplina l'accreditamento per la formazione professionale, è stata introdotta nel 2001 ed è stata oggetto di successive integrazioni. Prevede le seguenti macrotipologie: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, a cui si aggiungono alcune tipologie specifiche, quali Botteghe-Scuola, Interventi assistiti con gli animali (IAA) e Assistente di studio odontoiatrico (ASO) concesse ad organismi accreditati per le macrotipologie formazione superiore e formazione continua in possesso di ulteriori requisiti; è inoltre previsto uno specifico accreditamento per le ITS Accademy.

Sono previste tre tipologie di accreditamento: accreditamento provvisorio, di durata biennale, per sedi di recente costituzione; accreditamento definitivo, di durata triennale, rilasciato alla scadenza del biennio di accreditamento provvisorio oppure per sedi che hanno già svolto attività formative e, infine, un accreditamento a tempo indeterminato per le scuole e le università pubbliche.

È stato adottato anche un sistema premiante/penalizzante basato su un meccanismo a punti. Ad ogni organismo accreditato viene assegnato, al moneto dell'accreditamento, un monte crediti standard; oltre a questo può essere attribuito un monte crediti aggiuntivo connesso alla corretta gestione degli interventi formativi finanziati. Nel caso si rilevino irregolarità nella gestione dei corsi si procede alla sottrazione di punti secondo specifiche tabelle. Il punteggio posseduto dall'organismo accreditato costituisce indicatore di valutazione nell'ambito della valutazione delle proposte progettuali.

Nella tabella seguente (tabella 12) si fornisce il prospetto della normativa vigente.

Tabella 12 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Marche

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n.62 del 17 gennaio 2001	Approvazione del Regolamento per l'accreditamento delle strutture formative
Delibera di Giunta Regionale n.2164 del 18 settembre 2001	Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative
Delibera di Giunta Regionale n.1449 del 28 ottobre 2003	Approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento e alle procedure
Delibera di Giunta Regionale n.721 del 13 giugno 2005	Applicazione dell'accreditamento per i soggetti che erogano attività formative autorizzate
Delibera di Giunta Regionale n.1071 del 19 settembre 2005	Approvazione degli standard minimi di competenze professionali degli operatori delle strutture formative accreditate
Delibera di Giunta Regionale n.868 del 24 luglio 2006	Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative
Delibera di Giunta Regionale n.974 del 16 luglio 2008	Introduzione del sistema a punteggio con monte crediti per le strutture formative accreditate
Delibera di Giunta Regionale n.987 del 15 giugno 2009	Applicazione del sistema a punteggi per i soggetti che erogano attività formative autorizzate

Delibera di Giunta Regionale n.1035 del 28 giugno 2010	Approvazione delle procedure di accreditamento per le strutture formative che erogano percorsi di IeFP
Delibera di Giunta Regionale n.349 del 10 aprile 2017	Approvazione di modifiche e integrazioni delle procedure di accreditamento per le strutture formative che erogano percorsi di IeFP
Delibera di Giunta Regionale n.973 del 29 agosto 2017	Disposizioni specifiche in materia di accreditamento per i Servizi Territoriali per la Formazione professionale
Delibera di Giunta Regionale n.1076 del 25 settembre 2017	Approvazione schema di protocollo d'intesa per la creazione di reti di servizi nell'ambito del sistema di accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n.1486 del 12 novembre 2018	Disposizioni specifiche per gli istituti di istruzione pubblici e le università pubbliche
Delibera di Giunta Regionale n.332 del 13 marzo 2019	Approvazione di criteri e modalità per la verifica a campione dei soggetti accreditati
Delibera di Giunta Regionale n.620 del 27 maggio 2019	Disposizioni specifiche per l'accreditamento delle "Botteghe-Scuola"
Delibera di Giunta Regionale n.1182 del 17 luglio 2019	Approvazione di criteri e modalità per la verifica in loco dei corsi autorizzati
Delibera di Giunta Regionale n.37 del 22 gennaio 2024	Integrazione delle procedure di accreditamento delle Fondazioni ITS Academy
Decreto dirigenziale n.685 del 25 luglio 2024	Approvazione della modulistica ai fini dell'accreditamento delle Fondazioni ITS Academy

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Il possesso della certificazione di qualità è facoltativo. Gli organismi certificati possono però accedere ad una procedura di verifica semplificata.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 446. Il dispositivo di accreditamento, senza alcun tipo di facilitazione, si applica anche alle attività riconosciute e non finanziate.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** L'organismo deve predisporre e realizzare, con cadenza almeno biennale, un piano di sviluppo professionale del personale stabile (personale dipendente, i collaboratori a presidio dei processi con contratti pari o superiori a centodieci giorni l'anno), in coerenza con le linee di sviluppo strategico ed organizzativo, nella logica del miglioramento continuo. Delle azioni svolte deve esserne valutata l'efficacia.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	È prevista la rilevazione del: - tasso di abbandono, calcolato con il rapporto tra il numero di iscritti a fine corso e il numero di iscritti al primo giorno; il livello soglia è fissato al 30%; - tasso di successo formativo, ovvero il rapporto tra il numero di allievi qualificati e il numero di allievi iscritti il primo giorno; il risultato deve essere minore o uguale al 30%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Il dispositivo prevede la rilevazione del tasso di occupazione; calcolato dividendo il numero allievi occupati o reinseriti nella scuola con il numero di allievi qualificati; il valore deve essere minore o uguale al 50%.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Il soggetto erogatore deve predisporre e utilizzare metodologie e strumenti formali per valutare – durante e al termine di ogni intervento – il grado di soddisfazione dei partecipanti e dei docenti/tutor/operatori di orientamento in relazione ai diversi elementi costituenti il servizio. Il livello di soglia minima è fissato al 60%.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico (o specifici requisiti) per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili. È riconosciuto il diritto attivo di accesso all'apprendimento, attraverso la richiesta della Carta della Qualità al soggetto accreditato. In tale Carta deve essere messa in evidenza la realizzazione di incontri periodici con i servizi sociali per i soggetti riconducibili nell'area dello svantaggio.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È previsto il presidio del processo di individuazione dei fabbisogni (articolato in due unità: analisi generale dei fabbisogni e diagnosi dei fabbisogni). Inoltre, il dispositivo regionale nell'ambito della "Gestione delle relazioni con il sistema economico-sociale ed i partner" prevede due requisiti: - la stesura di un documento interno di osservazione del proprio sistema socioeconomico, normativo, tecnico di riferimento, finalizzata alla definizione della strategia delle proposte formative, in cui deve essere riportata una formalizzazione almeno semestrale dei dati dell'osservazione; - l'utilizzo di un dispositivo formale e strutturato di relazione con soggetti di rappresentanza economica, sociale, istituzionale, operanti nel territorio. Il dispositivo deve: essere attivo, di durata non inferiore ad un anno, con formalizzazione di obiettivi, ruoli e modalità di relazione e rivolto alla costruzione/erogazione dell'offerta di servizi formativi ed alla valutazione dei relativi impatti. Per ogni dispositivo è obbligo del soggetto formativo dare dimostrazione del suo utilizzo, secondo una cadenza almeno semestrale.

Regione Molise

Il disciplinare per l'accreditamento degli organismi formativi, approvato nel 2012, è stato oggetto di successive modifiche e riguarda esclusivamente l'accreditamento per la formazione. Le macrotipologie di accreditamento sono: obbligo formativo; formazione superiore; formazione continua. Nella prassi sono accorpate le macrotipologie 'formazione continua' e 'formazione superiore' sia in sede di domanda che di concessione dell'accreditamento poiché per le due macrotipologie sono richiesti gli stessi requisiti.

Nella tabella seguente (tabella 13) è fornita la normativa vigente.

Tabella 13 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Molise

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 8 agosto 2012	Approvazione Dispositivo per l'accreditamento degli organismi di formazione e requisiti tecnici
Delibera di Giunta Regionale n. 718 del 12 novembre 2012	Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo
Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 25 giugno 2013	Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo
Delibera di Giunta Regionale n. 260 del 29 luglio 2020	Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo
Delibera di Giunta Regionale n. 606 del 27 dicembre 2024	Approvazione modifiche allegato A) della D.G.R. 533/2012 e ss.mm.ii. e differimento termine di sospensione della procedura di accreditamento

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Il possesso della certificazione di qualità è facoltativo. Per gli organismi certificati sono previste modalità semplificate di valutazione nella fase di audit.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 45. Il dispositivo di accreditamento si applica anche per le attività di formazione professionale non finanziate con risorse pubbliche.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** È previsto per le figure di presidio (Direzione, Gestione economico-amministrativa; Analisi e definizione dei fabbisogni, Progettazione; Selezione e orientamento Coordinamento didattico; Erogazione dei servizi formativi e Sviluppo attuativo dei progetti) la partecipazione ad attività formative, interne od esterne all'organizzazione, con attestato finale, attinenti alla funzione ricoperta per almeno ventiquattro ore l'anno.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Nel dispositivo è richiesta la rilevazione del: - livello di abbandono, calcolato come il rapporto tra il numero dei partecipanti alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che sono rientrati nel ciclo scolastico o hanno trovato un'occupazione) e il numero dei partecipanti all'avvio di attività; il risultato deve essere minore del 30%. - livello di successo formativo, ovvero il rapporto tra il numero dei partecipanti che hanno conseguito una positiva valutazione finale del corso e il numero dei partecipanti all'avvio di attività; il risultato deve essere maggiore del 70%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di inserimento lavorativo

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Non è prevista la rilevazione del tasso di soddisfazione dei partecipanti.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico (o specifici requisiti) per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È prevista la presenza del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. I requisiti richiesti al responsabile sono: - livello di istruzione ed esperienza lavorativa (in alternativa: laurea triennale più esperienza triennale nelle aree operative dell'analisi dei fabbisogni formativi, della preparazione e della progettazione formativa; oppure laurea magistrale più esperienza biennale nell'area suddetta; diploma di scuola media superiore più esperienza quadriennale nell'area suddetta); - aggiornamento delle competenze professionali; - impegno nella funzione di presidio in maniera continuativa della durata almeno biennale e con almeno ottanta giornate lavorative annue con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge. Nell'ambito del criterio relativo alle Relazioni con il territorio è previsto che l'organismo abbia relazioni con soggetti del contesto socioeconomico e produttivo e capacità di leggere e interpretare l'insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e dal territorio attraverso gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro.

Regione Piemonte

La normativa relativa all'accreditamento, approvata nel 2006, è stata oggetto di periodiche modifiche ed integrazioni che ne hanno confermato la validità pur in un processo evolutivo; il quadro normativo è quindi molto articolato. Sono previste le seguenti macrotipologie: formazione volta all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale; formazione superiore; formazione continua; offerta sussidiaria IeFP; orientamento. All'interno di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari per alcune tipologie particolari d'utenza (formazione per l'area dello svantaggio, per l'handicap, per adulti disoccupati) e per tipologie specifiche di formazione (a domanda individuale, apprendisti, a distanza, lauree, percorsi di lunga durata, ITS Academy).

Si prevede un accreditamento provvisorio per organismi o sedi operative che non dispongono dei requisiti relativi a efficacia ed efficienza e interrelazioni con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

Nella tabella seguente (tabella 14) viene fornita la normativa vigente.

Tabella 14 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Piemonte

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n.29-181 del 19 giugno 2006	Disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative per la formazione
Determina dirigenziale n.302 del 11 giugno 2009	Approvazione di modifiche al parametro relativo all'affidabilità economico finanziaria
Determina dirigenziale n.552 del 8 ottobre 2013	Approvazione di modifiche al parametro relativo alle risorse logistiche
Delibera di Giunta Regionale n.19-6768 del 20 aprile 2018	Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento e riconoscimento corsi
Determina dirigenziale n.181 del 27 febbraio 2019	Approvazione delle tabelle di parallelismo tra i requisiti di accreditamento e nuova normativa ISO 9001:2015
Delibera di Giunta Regionale n.4-390 del 18 ottobre 2019	Istituzione di nuova macrotipologia per l'offerta sussidiaria di IeFP
Determina dirigenziale n.40 Del 6 febbraio 2020	Approvazione dei requisiti di accreditamento per l'offerta sussidiaria di IeFP
Delibera di Giunta Regionale n.3-7904 del 13 dicembre 2023	Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento ITS Academy)
Determina dirigenziale n.636 del 7 novembre 2024	Approvazione allegato C "Linee guida per il Parametro "Risorse logistiche (struttura)"
Manuali Operativi Sinottici	Manuali operativi sinottici (Formazione Professionale – Orientamento – Riconoscimento Corsi)

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità è facoltativa, tuttavia gli organismi in possesso della certificazione ISO 9001:2015 possono essere accreditati con un iter abbreviato che esclude la verifica dei requisiti già controllati in sede di certificazione.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati per la formazione 350. L'accreditamento è richiesto anche per i corsi riconosciuti e non finanziati. In questo caso sono previsti specifici manuali operativi da cui sono esclusi i parametri e le evidenze non applicabili (ad esempio quelli relativi agli aspetti finanziari e di rendicontazione) ed eventualmente integrati da altri parametri dedicati. Le sedi operative accreditate di formazione finanziata sono automaticamente accreditate anche per la formazione riconosciuta nelle rispettive macro-tipologie e sono tenute ad applicare gli eventuali parametri dedicati.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** È previsto che l'organismo si doti di un piano di formazione che comprende gli strumenti per l'autoformazione del personale e che definisce adeguate modalità di accesso e di utilizzo. Le attività di formazione del personale devono essere finalizzate ad aumentare la flessibilità delle risorse umane. Nel piano di formazione sono previste: - attività formative finalizzate alla crescita della flessibilità delle risorse umane; - e/o formazione specifica centrata sul miglioramento delle capacità di comunicazione; - e/o attività di formazione specifica centrata sulla valutazione e la qualità. La certificazione di qualità è facoltativa, tuttavia gli organismi in possesso della certificazione ISO 9001:2015 possono essere accreditati con un iter abbreviato che esclude la verifica dei requisiti già controllati in sede di certificazione.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Il dispositivo prevede due requisiti: - tasso di abbandono, calcolato in questo modo: numero di allievi frequentanti diviso per numero di allievi iscritti. La regione, in accordo con le Province, delibera periodicamente i tassi che vengono tenuti sotto controllo e le soglie minime di riferimento. - tasso di successo formativo, cioè numero di allievi frequentanti diviso per numero di allievi qualificati. La regione, in accordo con le Province, delibera periodicamente i tassi che vengono tenuti sotto controllo e le soglie minime di riferimento.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione, ma all'interno del processo di Monitoraggio e valutazione, si prevede la definizione di procedure e strumenti per la valutazione dei risultati formativi in termini di ricaduta sulla professionalità.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione co.erente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** All'interno del processo di monitoraggio e valutazione, è prevista la definizione di procedure e strumenti per la valutazione della soddisfazione delle parti interessate: allievi, docenti, tutor, aziende. La valutazione positiva non deve essere inferiore al 60% da parte di ciascuna delle parti interessate..

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Per la formazione per l'area delle categorie svantaggiate è prevista la presenza di una procedura per l'erogazione di attività di supporto e accompagnamento. Tale procedura deve: - prevedere attività di recupero per far fronte ad eventuali difficoltà di apprendimento degli allievi; - guidare le attività finalizzate a riconoscere le difficoltà ed attuare e valutare le azioni di recupero; - prevedere tempi e risorse da dedicare a questo tipo di attività; - documentare le attività di recupero; - prevedere attività di sostegno e supporto agli utenti (quali colloqui con la direzione o con altro personale esperto come psicologo ecc.); - indirizzare e guidare le attività finalizzate a riconoscere le difficoltà (comportamenti e/o azioni) ed attivare le azioni di colloquio con la direzione o altro personale di supporto o consulenza (psicologo, orientatore). È richiesta richiede inoltre la presenza di una banca dati con i riferimenti dei servizi socioassistenziali nell'ambito delle persone svantaggiate e con handicap.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** In relazione all'analisi dei fabbisogni si prevede: - un responsabile dell'analisi dei fabbisogni con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e con tempo dedicato proporzionale al volume delle attività svolte; - una procedura strutturata di analisi dei fabbisogni aziendali che individui le esigenze e le aspettative del sistema economico locale (clienti) e si confronti con altre potenziali proposte formative sul territorio. Tale procedura deve contenere: responsabilità; modalità di attuazione (individuazione delle fonti attendibili, definizione di panel di riferimento, rilevazione periodica dei fabbisogni); modalità di analisi quali – quantitative dei dati raccolti; registrazioni conseguenti Si prevedono inoltre alcuni requisiti relativi alle interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: - una banca dati di associazioni di categoria, ordini professionali, aziende e altri soggetti pubblici che potenzialmente sono in grado di commissionare alla struttura interventi formativi e di assorbire allievi in stage (i risultati degli stage sono inseriti nella banca dati); - presenza di una procedura per la regolazione degli scambi di informazione tra agenzia formativa e datori di lavoro. Inoltre, per le azioni formative che prevedono assistenza all'inserimento lavorativo, devono essere garantite adeguate modalità per: svolgere formazione/informazione agli allievi relative all'assistenza all'inserimento lavorativo; attivare un rapporto con i centri per l'impiego per la pubblicizzazione agli allievi delle informazioni relative alle domande di lavoro; gestire una banca dati sugli esiti delle precedenti azioni di assistenza all'inserimento lavorativo; garantire un servizio volto a rendere pubblica agli allievi formati la domanda delle aziende, e alle aziende l'offerta di soggetti formati.

Regione Puglia

Le Linee guida per l'accreditamento degli organismi formativi, approvate nel 2018, prevedono le seguenti macrotipologie: formazione post obbligo (che costituisce la tipologia base dell'accreditamento e viene attribuita a tutti gli organismi che vengono accreditati); diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale; alta formazione. Le ultime due macrotipologie sono attribuite su richiesta. Il dispositivo regionale non prevede una macrotipologia specifica per la formazione continua: nei bandi regionali possono accedere ai finanziamenti per la formazione continua le agenzie formative accreditate per la tipologia base.

È previsto un sistema di punteggio che consente di ordinare gli organismi in graduatorie sulla base delle caratteristiche strutturali e dell'efficienza ed efficacia delle attività svolte, fornendo all'utenza uno strumento per la scelta dell'agenzia presso la quale fruire del percorso formativo.

L'accreditamento è rilasciato solo agli organismi che raggiungono un punteggio minimo.

Nella tabella seguente (tabella 15) viene fornita la normativa vigente.

Tabella 15 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Puglia

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n.1474 del 2 agosto 2018	Approvazione Linee guida per l'accreditamento degli organismi formativi
Delibera di Giunta Regionale n.358 del 26 febbraio 2019	Approvazione rettifiche alle Linee guida per l'accreditamento degli organismi formativi
Determina dirigenziale n.653 del 11 giugno 2019	Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento, Dispositivo operativo con criteri e requisiti, Tabella dei punteggi
Determina dirigenziale n.1462 del 13 settembre 2021	Manuale Operativo e Linee Guida di supporto alle attività di audit in loco

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Non è previsto l'obbligo del possesso di certificazione di qualità, ma per gli organismi formativi che, sin dalla fase di accesso al sistema di accreditamento intendono realizzare processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001, i sistemi di controllo di alcune procedure di accreditamento sono semplificate.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 327. Per quanto riguarda gli organismi, pubblici o privati che erogano esclusivamente non finanziati non è richiesto l'accreditamento.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** Non è prevista attività di aggiornamento del personale.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	È prevista la rilevazione del: - livello di abbandono, così calcolato: numero di allievi ad avvio attività formativa meno il numero degli allievi dimissionari sul numero degli allievi ad avvio attività formativa. Non è prevista una soglia, il sistema di rating premia valori inferiori al 60%; - livello di successo formativo, calcolato facendo il rapporto tra il numero degli allievi formati sul numero degli allievi avviati ad attività formativa. Non è prevista una soglia, il sistema di rating premia valori inferiori al 60%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Nel dispositivo è prevista la Valutazione sugli esiti occupazionali, calcolati con il rapporto tra numero di allievi occupati nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'attività formativa e il numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività formativa. Il sistema di rating premia valori uguali o superiori al 5%.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Le Linee guida prevedono che la soddisfazione dell'utenza venga rilevata attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei percorsi formativi, di questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi nonché, per specifiche tipologie di formazione anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati agli esiti dei processi (famiglie, imprese). L'informazione è rilevata dagli organismi formativi, il controllo sui dati è effettuata a campione dall'amministrazione regionale. La soddisfazione dell'utenza viene calcolata dividendo il numero di questionari con valutazioni positive per il numero totale dei questionari. Il sistema di rating premia valori uguali o superiori a 50%.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non sono previsti specifici requisiti e procedure per lo svantaggio, tuttavia è richiesto che, nel caso di attività formative rivolte ad utenze speciali, le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi adeguatamente attrezzati e idonei alle utenze a cui sono rivolte; le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È prevista la figura del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni tra le figure di presidio obbligatorie. I requisiti richiesti al responsabile sono: livello di istruzione ed esperienza lavorativa (in alternativa: laurea con due anni di esperienza di analisi o di specifica formazione; diploma di scuola superiore con tre anni di esperienza di analisi o di specifica formazione); rapporto di lavoro o incarico specifico presso l'organismo. È prevista la tenuta di un sistema di rapporti con: - gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, per cogliere il fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita; - le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, per leggere e interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi target. A tal proposito, nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento sono verificate sottoscrizione di intese, protocolli, mentre, durante gli audit in loco, o in allegato alla presentazione di progetti, e ogni volta che l'amministrazione regionale lo ritenga opportuno, sono verificate altre tipologie di evidenza dichiarate in fase di candidatura di progetti formativi (ad es. lettere di adesione, disponibilità ad ospitare stage).

Regione Sardegna

La normativa per l'accreditamento degli organismi formativi nella regione autonoma della Sardegna, approvata nel 2005, è stata oggetto di successive integrazioni.

L'accreditamento riguarda sia l'organismo sia le singole sedi formative e prevede una procedura suddivisa in due fasi: la prima è relativa all'accreditamento dell'organismo, che deve dimostrare di possedere gli specifici requisiti richiesti per la macrotipologia formativa e per il regime di finanziamento indicati nella domanda; la seconda può essere attivata solo prima dell'affidamento o del riconoscimento di una attività formativa e consiste nell'accreditamento della sede individuata per l'erogazione per una durata pari a quella dell'intervento formativo.

Le macrotipologie previste sono: percorso formativo sperimentale della formazione professionale triennale; formazione post-obbligo e formazione superiore; formazione continua e permanente.

Sono inoltre definiti requisiti specifici per la formazione a distanza e per i soggetti svantaggiati.

Esistono diverse tipologie di accreditamento: accreditamento definitivo, che viene rilasciato se l'organismo dimostra di aver raggiunto le soglie minime di attività pregressa; accreditamento con vincolo, rilasciato agli organismi che abbiano attività pregressa inferiore alle soglie minime previste (il vincolo consiste nel dover partecipare alla proposizione e alla realizzazione di progetti formativi in associazione temporanea con soggetti con accreditamento definitivo); accreditamento provvisorio, che può essere concesso nelle more delle verifiche connesse alla chiusura amministrativa dei relativi finanziamenti.

Nella tabella seguente (tabella 16) si mostra il prospetto della normativa vigente.

Tabella 16 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Sardegna

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 22 febbraio 2005	Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento per la formazione
Decreto assessorile n. 10 del 12 aprile 2005	Approvazione del modello di accreditamento delle agenzie e delle loro sedi formative
Decreto assessorile n. 2 del 16 gennaio 2009	Approvazione di integrazioni al modello di accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n. 43 del 6 dicembre 2010	Direttiva per la revisione del modello di accreditamento
Determina dirigenziale n. 28388 del 25 giugno 2015	Approvazione di integrazioni alle procedure di accreditamento
Determina dirigenziale n. 5857 del 1° marzo 2016	Approvazione di integrazioni alle procedure per accreditamento provvisorio

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Non è previsto l'obbligo della certificazione per i soggetti che fanno richiesta di accreditamento né sono definite procedure semplificate per i soggetti certificati.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 170. L'accreditamento è richiesto anche per proporre progetti formativi in regime di autofinanziamento.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** Non è previsto obbligo di formazione/aggiornamento per le figure che operano nell'ente.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	È prevista la rilevazione di: - livello di abbandono, calcolato con il rapporto tra il numero di allievi alla fase di avvio dell'intervento e il numero di iscritti a fine corso. Il risultato deve essere minore del 30%; - livello di successo formativo: calcolato con il rapporto tra il numero allievi qualificati e il numero di allievi iscritti al primo giorno. Il risultato deve essere minore del 30%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** È richiesta la rilevazione del livello di occupazione, calcolato dividendo il numero di allievi occupati nei sei mesi successivi il termine dell'intervento per il numero di allievi iscritti fino all'ultimo giorno di attività.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È richiesto che ogni organismo abbia procedure formalizzate per la valutazione ex post in grado di produrre output quantitativi relativamente al "livello di soddisfazione" ma non è fissata alcuna soglia.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** È prevista la possibilità di accreditarsi per l'Area dello svantaggio (disabili, tossicodipendenti, ristretti) nell'ambito della formazione superiore e continua a condizione di avere, nel proprio organico, almeno una delle figure professionali tra le seguenti: psicologo, pedagogista, assistente sociale.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È richiesta la capacità dell'organismo di attivare relazioni con i soggetti del sistema produttivo (seminari, collaborazioni in progetti, manifestazioni, eventi), come aziende disponibili a stage. Nello specifico si richiede la presenza di un archivio di associazioni di categoria, ordini professionali e aziende disponibili a commissionare alla struttura interventi formativi per le proprie necessità.

Regione Sicilia

Il regolamento per l'accreditamento degli organismi formativi è stato approvato nel 2015 e successivamente integrato.

Le macrotipologie previste sono:
a) obbligo di istruzione e formazione;
b) formazione successiva (erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria e che versano in situazione *not employment, education and training – neet*);
c) formazione superiore;
d) formazione continua e permanente; inoltre, vi è l'orientamento.

Il sistema è articolato in accreditamento per attività autofinanziate e accreditamento per attività finanziate. L'accreditamento per le attività finanziate è ulteriormente ripartito in: accreditamento iniziale, che riguarda esclusivamente le macrotipologie formazione successiva e formazione continua e permanente, e che comporta limitazioni all'attività formativa erogabile; accreditamento standard, che riguarda gli organismi che abbiano portato a termine almeno tre annualità di attività di orientamento e/o formazione e in possesso della certificazione di qualità, e che comporta la possibilità di erogare attività senza limitazioni e per tutte le macrotipologie di accreditamento; accreditamento avanzato, che indica un sistema di qualità nell'erogazione dei servizi e viene riconosciuto agli organismi con accreditamento standard, i cui allievi dopo la formazione abbiano un tasso di occupazione che soddisfi le soglie minime indicate dalla regione.

Nella tabella seguente (tabella 17) si mostra il prospetto della normativa vigente.

Tabella 17 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Sicilia

Provvedimento	**Oggetto**
Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 25 del 1° ottobre 2015	Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 è obbligatoria per ottenere l'accreditamento standard e per quello avanzato.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 1034.L' accreditamento è richiesto anche per le attività autofinanziate.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** È prevista l'adozione di un piano biennale per l'aggiornamento delle competenze professionali per i responsabili di processo (Direzione, Gestione economico-amministrativa, Analisi e definizione dei fabbisogni, Progettazione, Erogazione) attraverso la partecipazione ad attività formative, interne od esterne, attinenti alla funzione ricoperta.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	È prevista la rilevazione del: - tasso di abbandono: differenza tra il numero di allievi che hanno concluso il percorso (inclusi allievi che sono passati ad un altro percorso di IeFP e allievi che hanno trovato un'occupazione Professionale) e il numero di allievi iscritti. Il valore soglia non è indicato. - tasso di successo formativo: differenza tra il numero degli allievi che hanno concluso il percorso formativo e il numero degli allievi che hanno avviato il percorso. Il valore soglia non è indicato.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Non è prevista la rilevazione del livello di soddisfazione.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico (o specifici requisiti) per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È previsto l'obbligo della presenza della figura del responsabile del processo di Analisi dei fabbisogni. I requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo di responsabile del processo di analisi dei fabbisogni riguardano: - livello di istruzione ed esperienza lavorativa (in alternativa: diploma di laurea e conseguimento di master universitario in materie giuridiche e/o economiche, ovvero attinente al settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; Diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; diploma di laurea e tre anni di esperienza nei settori della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; titolo di studio secondario superiore / qualifica professionale e tre anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; titolo di studio secondario superiore / qualifica professionale e cinque anni di esperienza nei settori della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; esperienza decennale nelle attività di analisi dei fabbisogni; competenze professionali certificate coerenti con le attività di analisi dei fabbisogni); - aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative, interne o esterne all'organismo, attinenti alla funzione ricoperta. Nell'ambito del criterio E, "Relazioni con il territorio", si richiedono relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo finalizzati alla conoscenza capacità di lettura e di interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal mondo produttivo, del lavoro e del terzo settore, anche attraverso le reti di imprese, le organizzazioni datoriali, dei lavoratori, gli organismi bilaterali nonché dalle diverse tipologie di utenti, anche attraverso le loro forme associative di rappresentanza o gli enti che statutariamente li rappresentano e tutelano.

Regione Toscana

La regione Toscana nel corso del biennio 2023/24 ha completato il passaggio ad un sistema di accreditamento maggiormente selettivo e qualificato. Il sistema disciplina l'accreditamento attraverso l'adozione di quattro distinti disciplinari: per gli organismi che svolgono attività di formazione; per le università, le istituzioni scolastiche e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti che svolgono attività di formazione; per le botteghe scuola; per gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). Le macrotipologie sono: obbligo d'istruzione; formazione post età dell'obbligo e formazione superiore; formazione continua; percorsi di istruzione e formazione professionale; botteghe scuola; aree tecnologiche per gli ITS Academy.

Sono previsti due meccanismi premianti/penalizzanti che si applicano a tutti i soggetti ad eccezione degli ITS Academy. Il primo meccanismo, denominato monte crediti, prevede l'attribuzione ad ogni soggetto di un punteggio composto da un monte crediti iniziale e da crediti aggiuntivi, legati alla presenza di condizioni premianti. I debiti attribuibili dal sistema sanzionatorio e dagli esiti della verifica decurtano il punteggio fino alla revoca dell'accreditamento; è prevista anche l'attribuzione di crediti/debiti legati alle performance realizzate dall'organismo per gli indicatori di efficienza ed efficacia. Il secondo meccanismo è costituito dal sistema di valutazione o rating, che ha lo scopo di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi accreditati e di promuovere una crescita complessiva del sistema.

Nella tabella seguente (tabella 18) si mostra il prospetto della normativa vigente.

Tabella 18 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Toscana

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n.329 del 27 marzo 2023	Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica
Delibera di Giunta Regionale n.330 del 27 marzo 2023	Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni scolastiche e dei CPIA regionali e modalità di verifica
Delibera di Giunta Regionale n.1574 del 18 dicembre 2023	Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Botteghe-Scuola e modalità di verifica
Delibera di Giunta Regionale n.26 del 15 gennaio 2024	Requisiti e modalità per l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e modalità di verifica

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità (secondo il modello UNI EN ISO 9001 settore EA37 o EFQM / CAF per le Pubbliche Amministrazioni o UNI ISO 29990 / UNI ISO 21001) è obbligatoria; si prevede che gli organismi che non possiedono la certificazione al momento dell'accreditamento, devono acquisirla entro 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 388. Il dispositivo di accreditamento si applica anche alle attività riconosciute.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** È prevista la presenza di un piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari, obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica) e la dimostrazione del suo stato di realizzazione. È inoltre richiesta la partecipazione nell'arco di un biennio ad attività formative di qualificazione/aggiornamento ricomprese nel repertorio regionale delle figure professionali e identificate mediante decreto del dirigente regionale competente.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Il dispositivo prevede la rilevazione del: - livello di abbandono: rapporto tra il numero dei partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero dei partecipanti che risultavano in avvio dell'attività. Le soglie sono: per la formazione continua, se il valore è inferiore a 0,50 vi è l'attribuzione del debito, se è superiore a 0,75 c'è l'attribuzione del credito; per le altre macrotipologie, se è inferiore a 0,70 vi è l'attribuzione del debito, se è superiore a 0,85, l'attribuzione del credito. - livello successo formativo: rapporto tra il numero dei partecipanti formati (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché sono rientrati nel sistema scolastico o hanno trovato un'occupazione) e il numero dei partecipanti che risultavano in avvio dell'attività. Le soglie sono distinte per macrotipologia: per la formazione continua, se inferiore a 0,50 attribuzione debito, se superiore a 0,75 attribuzione credito; per le altre macrotipologie, se inferiore a 0,70 attribuzione debito, se superiore a 0,85 attribuzione credito.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** È prevista la valutazione degli esiti occupazionali, calcolata come numero degli allievi occupati nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento formativo sul numero degli allievi iscritti fino all'ultimo giorno delle attività. Se il valore è inferiore a 0,30 vi è l'attribuzione del debito, se è superiore a 0,45, si procede all'attribuzione del credito.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È richiesta la rilevazione della valutazione positiva espressa dagli allievi formati in relazione a elementi di valutazione: modalità di pubblicizzazione e selezione del corso, qualità della docenza e dello stage (se previsto), qualità del tutoraggio, adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature, qualità delle misure di accompagnamento. Se il valore è inferiore al 51% si procede all'attribuzione del debito; se è superiore all'80% vi è l'attribuzione del credito.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico o requisiti appositi per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** Non è previsto l'obbligo della presenza della figura del responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni. Nell'ambito del criterio E, "Relazioni con il territorio", è previsto che l'organismo debba aver realizzato o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini finalizzate a rilevare l'andamento del mercato del lavoro a livello regionale/sub-regionale/settoriale e a individuare i fabbisogni formativi. È richiesta inoltre la presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (imprese, associazioni sindacali e datoriali, enti bilaterali, ordini professionali) presenti sul territorio.

Regione Umbria

La normativa regionale relativa all'accreditamento degli organi formativi è stata approvata nel 2004 con successive revisioni.

Le macrotipologie previste sono: formazione iniziale, formazione superiore, formazione continua e permanente.

L'iter di accreditamento si articola su più livelli attraverso l'attribuzione di punteggi.

Il livello soglia viene raggiunto al conseguimento, in una scala da 0 a 100, del punteggio di 60, attraverso il possesso imprescindibile dei requisiti relativi ai criteri:

- A1: Capacità gestionali;
- A2: Capacità logistiche;
- B: Situazione economica;
- C: Competenze professionali;
- E1: Capacità relazionali.

Il livello soglia costituisce il punteggio minimo per poter essere accreditati e risultare assegnatari di progetti a valere su bandi pubblici regionali/provinciali. Gli ulteriori livelli assegnano un punteggio che rappresenta un dato informativo quali/quantitativo utilizzabile dalle amministrazioni responsabili in sede di valutazione progetti, riprogrammazione, etc. e sono rappresentati da:

- D: Efficacia/efficienza;
- E2: Sviluppo network territoriale che concorrono in parallelo al raggiungimento del livello obiettivo (pari a punti 100).

Il livello obiettivo costituisce il traguardo in termini di qualità del processo/prodotto formativo/orientativo a cui dovranno tendere i soggetti del sistema.

Nella tabella seguente (tabella 19) viene fornita la normativa vigente.

Tabella 19 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Umbria

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n. 1948 del 9 dicembre 2004	Approvazione del Regolamento e del Dispositivo per l'accreditamento delle attività di formazione
Delibera di Giunta Regionale n. 656 del 23 aprile 2007	Approvazione della Procedura attuativa per il mantenimento dell'accreditamento delle attività di formazione
Delibera Giunta Regionale n. 95 del 4 febbraio 2008	Approvazione di Ulteriori disposizioni in materia di accreditamento e mantenimento
Delibera Giunta Regionale n. 159 del 18 febbraio 2015	Approvazione di Disposizioni relative a mantenimento e controlli a campione
Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 9 giugno 2021	Approvazione Disciplina e Dispositivo accreditamento per macrotipologia Obbligo di Istruzione

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** Non è previsto l'obbligo della certificazione di qualità per coloro che fanno domanda di accreditamento; tuttavia, i soggetti in possesso di un Sistema ISO 9001 possono essere accreditati con una procedura semplificata per il livello soglia dell'accreditamento: per essi è prevista la verifica documentale e non l'audit.
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 214. Il dispositivo di accreditamento si applica anche alle attività autofinanziate e autorizzate dalla regione con i medesimi requisiti e procedure.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** È previsto l'obbligo di partecipazione ad almeno una attività formativa (interna o esterna all'organizzazione) di aggiornamento delle competenze professionali negli ultimi dodici mesi di durata non inferiore a sedici ore per ciascun responsabile di funzione (direzione, gestione della qualità/accreditamento, economico-amministrativo, analista dei fabbisogni formativi, progettazione di attività formative, erogazione dei servizi formativi). L'attività formativa deve risultare: pertinente per obiettivi e contenuti alla funzione ricoperta e documentata formalmente, anche qualora svolta all'interno dell'organizzazione del soggetto richiedente.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Il dispositivo prevede la rilevazione di due requisiti: - livello di abbandono, calcolato dividendo il numero di allievi giunti a fine corso per il numero di allievi iscritti ad avvio corso. Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima; se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima; - livello di successo formativo, calcolato con il rapporto tra il numero di allievi idonei e il numero di allievi iscritti. Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima; se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** È rilevato il livello di occupazione/rientri nel sistema scolastico, così calcolato numero allievi occupati o reinseriti in un ulteriore percorso istruzione-formazione nei dodici mesi successivi al termine dell'attività formativa diviso per il numero di allievi formati-qualificati. Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima; se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** È rilevato il livello di occupazione coerente, calcolato con il rapporto tra il numero di allievi occupati in mansioni coerenti o parzialmente coerenti nei dodici mesi successivi al termine dell'attività formativa e il numero di allievi giunti a fine corso. Se il valore è compreso tra la media aritmetica dell'indicatore e la somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità minima; se il valore è maggiore della somma della media aritmetica dell'indicatore e dello scarto quadratico medio, allora premialità massima.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Nell'ambito dei requisiti per il presidio del processo di erogazione, è previsto l'obbligo per l'organismo di adottare procedure di rilevazione della *customer satisfaction*, ma non sono definiti né requisiti specifici, né strumenti appositi.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico (o specifici requisiti) per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È previsto il presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni, attraverso: - presenza della figura di responsabile di processo; - presenza di una procedura per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni formativi. Il responsabile del processo deve possedere esperienze professionali di analisi e definizione dei fabbisogni della durata minima di ventiquattro mesi. Inoltre, nell'ambito del Criterio E1. *Capacità relazionali* (che permette di accedere al livello soglia) è richiesta la presenza di una procedura con cui vengono regolate le relazioni tra soggetto richiedente e il sistema produttivo (formalizzazione della procedura di attivazione reti in termini di: finalità, ruoli coinvolti, contenuti, strumenti, continuità, risultati attesi, data di aggiornamento) Nell'ambito del Criterio E2. *Sviluppo network territoriale* (che permette di accedere al livello obiettivo) è richiesta l'attivazione di dispositivi di rete con il sistema produttivo (frequenza e significatività di utilizzo delle relazioni con il sistema produttivo locale e/o nazionale; individuazione di soggetti portatori di interesse).

Regione Valle d'Aosta

Nel 2020 sono state approvate le nuove disposizioni per l'accreditamento ed è stato istituito un elenco regionale unico degli organismi accreditati per la formazione e per i servizi al lavoro. L'elenco è articolato in tre sezioni:
A) accreditamento per i servizi di formazione;
B) accreditamento per la realizzazione dei percorsi di IeFP;
C) accreditamento per i servizi al lavoro.

Per i soggetti accreditati in una di queste sezioni che intendono essere iscritti anche in un'altra sezione vi sono requisiti oggetto di mutuo riconoscimento.

L'accreditamento per la sezione A dell'elenco riguarda le attività di formazione professionale e si suddivide in due ambiti:

- Ambito NF) Formazione non finanziata: richiesto per la realizzazione di attività di formazione non costituenti oggetto di cofinanziamento pubblico, per le quali il soggetto erogatore intenda richiedere il riconoscimento pubblico, ai fini del rilascio di attestazioni valide per l'accesso a esami di abilitazione, di qualifica professionale o ad altra forma di certificazione pubblica, nonché per la realizzazione delle attività formative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Ambito F) Formazione finanziata: richiesto per la realizzazione di attività formative oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico. Si articola in due macrotipologie, per le quali sono definiti specifici standard minimi di requisito:
    - Macrotipologia "Formazione continua e permanente": interventi di formazione continua in favore di occupati, soci, titolari d'impresa e lavoratori autonomi, interventi di educazione e formazione in favore della popolazione, in particolare rivolti allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;
    - Macrotipologia "Orientamento e formazione professionale": servizi ed interventi di orientamento e di formazione – anche a carattere individualizzato – rivolti a giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e adulti in condizione o a rischio di disoccupazione, formazione finalizzata alla professionalizzazione e all'inserimento o al reinserimento lavorativo, formazione post qualifica e formazione superiore.

Il dispositivo prevede che per la formazione finanziata alle risorse professionali poste a presidio dei processi chiave (analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione degli apprendimenti) [2] sia richiesto il possesso della certificazione relativa alla relativa competenza. Gli standard professionali descrittivi delle competenze sono approvati quale allegato delle disposizioni di accreditamento.

Nella tabella seguente (tabella 20) viene fornita la normativa vigente.

[2] 'Analisi e definizione dei fabbisogni' ed 'Erogazione' sono obbligatori per tutte le macrotipologie, 'Progettazione' e 'Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti' per la macrotipologia 'Orientamento e formazione professionale'

Tabella 20 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Valle d'Aosta

Provvedimento	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 1546 del 14 novembre 2019	Approvazione delle disposizioni per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze degli operatori della formazione
Provvedimento dirigenziale n. 7795 del 12 dicembre 2019	Approvazione del modello di dossier per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze degli operatori della formazione
Delibera di Giunta Regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020	Approvazione Testo unico dell'accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro, requisiti per la formazione e specifica per formazione finanziata e non finanziata

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità non è obbligatoria; tuttavia, i soggetti certificati possono richiedere la semplificazione delle modalità di verifica per il mantenimento dell'accreditamento relativa al requisito specifico "Politica della qualità".
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 21. Il dispositivo prevede norme specifiche per la formazione non finanziata; infatti, come detto, l'accreditamento per i servizi di formazione è distinto in due ambiti: - Ambito F – Formazione finanziata; - Ambito NF – Formazione non finanziata, per la realizzazione di attività di formazione non oggetto di cofinanziamento pubblico, per le quali si intende richiedere il riconoscimento pubblico per il rilascio di attestazioni valide ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, qualifica professionale o altra forma di certificazione pubblica, nonché per la realizzazione delle attività formative in materia di salute e sicurezza del lavoro. I soggetti accreditati per l'ambito Formazione finanziata sono automaticamente accreditati anche per l'ambito Formazione non finanziata.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** Solo per i soggetti accreditati per l'Ambito F) Formazione finanziata sono previsti i seguenti requisiti: - presenza di un piano, elaborato con cadenza almeno biennale, di sviluppo delle risorse professionali, che indichi gli ambiti e le modalità attraverso le quali l'ente promuove la crescita e l'aggiornamento professionale delle risorse che garantiscono il presidio dei processi chiave; - partecipazione ad almeno ventiquattro ore di attività formative e di sviluppo professionale negli ultimi ventiquattro mesi con riferimento a ciascuna delle risorse professionali che garantiscono il presidio dei processi chiave, con particolare riferimento alle attività ricomprese nella posizione ricoperta; - elaborazione, secondo la cadenza definita per il Piano, di un consuntivo delle attività realizzate contenente anche le evidenze documentali atte a dimostrare la partecipazione alle attività di formazione e di sviluppo professionale.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
a)	Nel dispositivo sono previsti due requisiti: - indice di capacità realizzativa, calcolato con il rapporto tra il numero di allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa e il numero di allievi ammessi alla frequenza della proposta formativa; - indice di successo formativo, cioè il rapporto tra il numero degli allievi valutati positivamente al termine dell'azione formativa e il numero di allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Il tasso di occupazione coerente non è rilevato.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** È prevista la rilevazione del livello di soddisfazione dei destinatari, calcolato come il rapporto tra il numero delle valutazioni positive e il numero degli allievi che hanno maturato almeno il 70% di frequenza dell'azione formativa; il valore soglia è 80%.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è prevista una macrotipologia apposita di accreditamento per le utenze speciali; tuttavia, tra gli "Standard minimi di competenza degli operatori della formazione professionale" è prevista la competenza facoltativa relativa alla "Progettazione di interventi rivolti alle fasce deboli".

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** È prevista la presenza della figura del responsabile del processo di analisi dei fabbisogni: almeno una risorsa deve possedere la certificazione relativa alla competenza "Individuazione dei fabbisogni formativi". È definito l'utilizzo di una metodologia strutturata di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi in cui siano indicate: modalità organizzativa di conduzione dell'osservazione; fonti documentali utilizzate e soggetti coinvolti, anche attraverso un protocollo di relazione con il sistema istituzionale, economico o sociale locale; strumenti di osservazione; modalità di gestione delle informazioni raccolte e tipo/i di output. Si richiede la presenza di protocolli di relazione con un soggetto di rappresentanza dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal mondo produttivo e del lavoro (parti sociali, organismi bilaterali, associazioni e ordini professionali).

Regione Veneto

Nel 2015 è entrato in vigore il nuovo modello di accreditamento, oggetto di modifiche e integrazioni nel corso degli ultimi anni. Le macrotipologie previste sono: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e orientamento.

Nella tabella seguente (tabella 21) è fornita la normativa vigente.

Tabella 21 Normativa vigente per l'accreditamento in regione Veneto

Provvedimento	**Oggetto**
Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004	Approvazione delle procedure e dei profili funzionali per l'accreditamento per la formazione
Delibera di Giunta Regionale n. 4198 del 29 dicembre 2009	Approvazione delle modalità di presentazione delle domande di accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n. 2120 del 30 dicembre 2015	Approvazione del modello di accreditamento e delle Linee guida procedurali
Decreto direttoriale n. 581 del 19 maggio 2016	Introduzione del requisito di adozione del modello *compliance* ex D. Lgs. 231/2001
Decreto direttoriale n. 386 del 22 dicembre 2016	Approvazione linee guida per nuovi requisiti di bilancio
Decreto direttoriale n. 386 del 251 del 15 aprile 2020	Definizione del procedimento unico di verifica in loco per i due sistemi di accreditamento per la formazione e per i servizi al lavoro
Decreto direttoriale n. 370 del 13 aprile 2023	Semplificazione controlli Modello 231/2001

Fonte: elaborazione degli autori

Di seguito si riporta il confronto della normativa con gli indicatori EQAVET, che possono essere correlati a requisiti contenuti nel dispositivo regionale di accreditamento.

Indicatore n. 1 **Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:**	
a)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa.** La certificazione di qualità è facoltativa; tuttavia, il possesso di una certificazione (ISO 9001 o ISO 29990) in ambito EA 37 rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altri organismi equivalenti, assicura l'assolvimento dei requisiti di "Organizzazione e gestione", "Gestione del personale", "Soddisfazione dei clienti esterni". Inoltre, è prevista la presenza del responsabile della funzione "Gestione Qualità".
b)	**Quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.** Si può fornire il numero di soggetti accreditati, mentre non è possibile calcolare la quota in quanto non si conosce l'universo di riferimento; nel 2025 gli organismi accreditati sono 325. Per quanto riguarda i soggetti che erogano attività di formazione autofinanziata si applica lo stesso dispositivo di accreditamento senza alcun tipo di deroga o facilitazione.

Indicatore n. 2 **Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:**	
a)	**Quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore.** È richiesta la presenza di un documento che descriva le modalità di definizione e attuazione dei piani di formazione del personale dell'organismo.

Indicatore n. 4 **Tasso di completamento dei programmi di IFP: numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali**	
	Per le macrotipologie obbligo formativo, formazione continua e superiore, è richiesta la rilevazione del tasso di abbandono, ovvero numero degli allievi iscritti sul numero degli allievi frequentanti; il valore soglia è fissato al 30%.

Indicatore n. 5 **Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:**	
a)	**Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.**
b)	**Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione.

Indicatore n. 6 **Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:**	
a)	**Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali.** Non è prevista la rilevazione del tasso di occupazione coerente.
b)	**Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite.** Non è prevista la rilevazione del tasso di soddisfazione nel dispositivo. Nel dispositivo è previsto un processo di riesame della Direzione che richiede, tra l'altro, l'esame degli andamenti relativi alla soddisfazione del cliente (o utenti) e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti.

Indicatore n. 8 **Prevalenza di categorie vulnerabili**:	
a)	**Percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso.** Non è previsto un accreditamento specifico per l'erogazione della formazione rivolta a categoria vulnerabili. Tuttavia, tra le funzioni di presidio è prevista quella dello psicologo/pedagogo per l'accoglienza e l'accompagnamento, nei percorsi di formazione individualizzata, dei soggetti svantaggiati e alla progettazione di moduli formativi specifici per soggetti a rischio di esclusione sociale.

Indicatore n. 9 **Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**:	
a)	**Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli.**
b)	**Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.** Nell'ambito del requisito "Relazioni con il contesto e impatto sulla società" sono richiesti rapporti stabili con istituzioni, associazioni, soggetti socioeconomici del territorio, da documentare attraverso la presenza di un documento da cui si rilevi la prassi/procedura di gestione delle relazioni con l'esterno.

.

L'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca che si occupa di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e, in generale, di tutte le politiche economiche che hanno effetti sul mercato del lavoro. Nato il 1° dicembre 2016 a seguito della trasformazione dell'Isfol e vigilato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Ente ha un ruolo strategico – stabilito dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – nel nuovo sistema di governance delle politiche sociali e del lavoro del Paese.

L'Inapp fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e collabora con le istituzioni europee. È Organismo Intermedio del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 del FSE+, delegato dall'Autorità di Gestione all'attuazione di specifiche azioni (Piano Inapp 2023-2029), ed è Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per l'ambito istruzione e formazione professionale. È l'ente nazionale all'interno del consorzio europeo ERIC-ESS che conduce l'indagine European Social Survey. L'attività dell'Inapp si rivolge a una vasta comunità di stakeholder: ricercatori, accademici, mondo della pratica e policymaker, organizzazioni della società civile, giornalisti, utilizzatori di dati, cittadinanza in generale.

INAPP
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche
Corso d'Italia, 33 – 00198 Roma
Tel. +39 06854471
www.inapp.gov.it